



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 25 novembre 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacerit.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 2025, n. 176.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di procedimento per la concessione della liberazione anticipata e di corrispondenza telefonica dei detenuti e degli internati. (25G00184) *Pag. 1*

DECRETO 18 novembre 2025.

Modifica del decreto 4 settembre 2025, concernente l'approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Ghemme». (25A06292) *Pag. 8*

DECRETO 18 novembre 2025.

Modifica del decreto 23 settembre 2025, concernente l'approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva». (25A06307) *Pag. 14*

Ministero delle imprese
e del made in Italy

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI


Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste

DECRETO 18 novembre 2025.

Modifica del decreto 23 settembre 2025, concernente l'approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi». (25A06291) *Pag. 6*

DECRETO 18 novembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Fonderia Dante - società cooperativa», in San Bonifacio e nomina del commissario liquidatore. (25A06290) *Pag. 15*



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile**

DELIBERA 25 giugno 2025.

Progetto definitivo S.P. ex S.S. n. 415 «Paullese» - Ammodernamento tratto «Crema - Spino d'Adda» - lotto n. 3 «Nuovo ponte sul fiume Adda». Lavori di raddoppio del ponte sul fiume Adda e dei relativi raccordi in Provincia di Cremona e di Lodi. (CUP: G41B03000270002). Programma delle infrastrutture strategiche legge 21 dicembre 2001, n. 443 (legge obiettivo). (Delibera n. 28/2025). (25A06246) Pag. 16

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sugammadex Biosyn». (25A06210)

Pag. 50

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clonazepam TZF». (25A06211)

Pag. 50

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tapentadol Abiogen». (25A06212)

Pag. 50

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xylonor». (25A06213)

Pag. 51

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Uropimid». (25A06214)

Pag. 51

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Daktarin Dermatologico». (25A06248)

Pag. 51

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levact». (25A06249)

Pag. 51

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Melfalan Teva». (25A06250)

Pag. 51

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxicodone Sandoz». (25A06251)

Pag. 52

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rivaroxaban, «Rivaroxaban Mylan». (25A06252)

Pag. 53

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Manta (Ecuador) (25A06293)

Pag. 54

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Approvazione degli esiti della valutazione tecnico-economica e della graduatoria dell'avviso pubblico per la presentazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica riguardanti l'area strategica Elettrolizzatori e reti, finanziabili nell'ambito dell'iniziativa «Mission Innovation 2.0». (25A06287)

Pag. 55

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 novembre 2025 (25A06346)

Pag. 55

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 novembre 2025 (25A06347)

Pag. 55

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 novembre 2025 (25A06348)

Pag. 56

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 novembre 2025 (25A06349)

Pag. 56

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 novembre 2025 (25A06350)

Pag. 57

Ministero della giustizia


Elenco dei notai dispensandi per limiti di età - primo quadrimestre 2026 (25A06283)

Pag. 57

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 2025.

Adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni dei comuni per il 2025 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. (25A06254)



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2025, n. 176.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di procedimento per la concessione della liberazione anticipata e di corrispondenza telefonica dei detenuti e degli internati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», in particolare l'articolo 17, commi 1 e 4;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, recante «Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia» e, in particolare, gli articoli 5 e 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, recante «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà»;

Ritenuto di dover dare attuazione alle previsioni di legge che hanno introdotto modifiche in materia di liberazione anticipata nonché in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti a trattamento penitenziario;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2025;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2025;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di procedimento per la concessione della liberazione anticipata

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Quando la dimissione dipende dall'ammissione a misure alternative alla detenzione, copia integrale della cartella è trasmessa all'Ufficio di esecuzione penale esterna che la allega alla cartella di cui al comma 1-bis.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La cartella personale di cui al comma 1 è istituita anche per i soggetti in esecuzione penale esterna, la cui compilazione inizia all'atto dell'avvio dell'esecuzione penale esterna. La cartella segue il soggetto in caso di trasferimento e resta custodita nell'archivio dell'ufficio in caso di revoca o conclusione della misura. Di tale custodia è data tempestiva notizia al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. In caso di revoca della misura alternativa o della pena sostitutiva con ingresso in un istituto penitenziario, copia integrale della cartella è trasmessa a quest'ultimo che la allega alla cartella di cui al comma 1.»;

3) al comma 4, dopo le parole «detenzione domiciliare» sono inserite le seguenti «, nonché il provvedimento del pubblico ministero di sospensione dell'ordine di carcerazione di cui all'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale» e le parole «al centro di servizio sociale» sono sostituite dalle seguenti «all'ufficio di esecuzione penale esterna»;

4) al comma 5 dopo le parole «pena detentiva,» sono inserite le seguenti «come individuato in forza dell'articolo 656, comma 10-bis del codice di procedura penale,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Il medesimo giudizio è annotato, alla scadenza indicata al periodo precedente, dalla direzione dell'ufficio di esecuzione penale esterna per i soggetti in esecuzione penale esterna.»;

5) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Quando il giudizio espresso è negativo lo stesso è comunicato all'interessato.»;

6) al comma 6 dopo le parole «altro istituto,» sono inserite le seguenti «nonché di ammissione del detenuto a misure esterne all'istituto,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Il medesimo giudizio è annotato all'atto del trasferimento del soggetto in esecuzione penale esterna ad altro ufficio o in caso di ingresso in un istituto penitenziario.»;

7) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente «6-bis. Il direttore dell'istituto o dell'ufficio di esecuzione penale esterna, all'atto della ricezione o della presa in carico di un soggetto proveniente da un istituto o da un ufficio di esecuzione penale esterna, verifica la completezza della cartella personale, anche con riferimento a quanto previsto dai commi 5 e 6 e, qualora accerti la mancanza delle annotazioni previste, ne fa immediata richiesta al direttore dell'istituto o dell'ufficio di esecuzione penale esterna di provenienza.»;

b) all'articolo 97, comma 9, le parole «Il centro di servizio sociale» sono sostituite dalle seguenti «L'ufficio di esecuzione penale esterna» e la parola «tre» è sostituita dalla parola «sei»;

c) all'articolo 100:

1) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La cancelleria del tribunale provvede allo stesso modo anche a seguito della ricezione del provvedimento



adottato dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale.»;

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «*8-bis*. In conformità alla previsione dell'articolo 656, comma 10, terzo periodo, del codice di procedura penale, lo stato detentivo di cui al medesimo articolo 656, comma 10, si considera detenzione domiciliare.»;

d) all'articolo 103:

1) prima del comma 1, sono anteposti i commi seguenti:

«01. Ai fini di cui all'articolo 656, comma 10-*bis* del codice di procedura penale, nell'ordine di esecuzione sono specificamente indicate la pena finale, le detrazioni di cui il destinatario potrà godere ai sensi dell'articolo 54 della legge, e la pena finale derivante dall'applicazione dello stesso articolo 54, con l'avvertimento che le detrazioni non saranno riconosciute se durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non parteciperà all'opera di rieducazione.

02. Nei casi di cui all'articolo 54, comma 2, nell'ordine di esecuzione sono indicate la pena finale, conteggiati i periodi di liberazione anticipata già riconosciuti e tenendo conto dei periodi di liberazione anticipata già oggetto di mancata concessione o revoca, nonché le detrazioni di cui il destinatario potrà ancora godere ai sensi dell'articolo 54 della legge e la pena finale derivante dall'applicazione dello stesso articolo 54 con riferimento ai periodi di liberazione di cui il condannato può ancora godere, con l'avvertimento che le detrazioni non saranno riconosciute se durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non parteciperà all'opera di rieducazione.»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «L'istanza di liberazione anticipata da parte dell'interessato detenuto è presentata al direttore dell'istituto e, in tutti gli altri casi, al direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna. L'istanza è trasmessa senza ritardo al magistrato di sorveglianza territorialmente competente in relazione al luogo di detenzione o di esecuzione della misura alternativa o della pena sostitutiva, unitamente a copia della cartella personale. Il direttore dell'istituto o dell'ufficio accerta che la cartella personale sia completa, con particolare riferimento a quanto indicato nell'articolo 26, commi 5 e 6.»;

3) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis*. Nei casi di cui all'articolo 69-*bis*, comma 2, della legge, il direttore dell'istituto o dell'ufficio provvede ai sensi del comma 1 del presente articolo nel termine di trenta giorni dalla richiesta del magistrato di sorveglianza.

1-ter Nei casi di cui all'articolo 26, comma 5-*bis*, l'interessato è legittimato a proporre istanza al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'articolo 69-*bis*, comma 3, della legge. In questo caso, l'istanza deve essere proposta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del giudizio.»

Art. 2.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di corrispondenza telefonica

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39:

1) al comma 2, primo periodo, le parole «una volta alla settimana» sono sostituite dalle seguenti: «sei volte al mese»;

2) al comma 2, terzo periodo, la parola «due» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70»;

4) al comma 4 le parole «magistrato di sorveglianza» sono sostituite dalle seguenti «direttore dell'istituto»;

b) all'articolo 61, comma 2, lett. a) le parole «dall'articolo 37» sono sostituite dalle seguenti «dagli articoli 37 e 39».

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 2025

MATTARELLA

MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri

NORDIO, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3007

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente



della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'articolo 87 della Costituzione, al quinto comma, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al voto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— La legge 26 luglio 1975 n. 354 recante: «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 9 agosto 1975.

— Si riportano gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 recante: «Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112:

«Art. 5 (Interventi in materia di liberazione anticipata). — 1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«9-bis. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare per il condannato di età pari o superiore a settanta anni se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis è compresa tra due e quattro anni di reclusione, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6. Sono escluse le condanne per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del presente codice e all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

9-ter. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare se il condannato si trova agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6»;

b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Fermo il disposto del comma 4-bis, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione».


2. All'articolo 54, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole «La concessione del beneficio è comunicata» sono sostituite dalle seguenti: «La concessione, la mancata concessione o la revoca del beneficio sono comunicate».

3. L'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

«Art. 69-bis (Procedimento in materia di liberazione anticipata). — 1. In occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata è rilevante la liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54, comma 4, il magistrato di sorveglianza accetta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ad ogni semestre precedente. L'istanza di cui al periodo precedente può essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici analoghi, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54.

2. Nel termine di novanta giorni antecedente al maturare del termine di conclusione della pena da espiare, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54, il magistrato di sorveglianza accetta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri che non sono già stati oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 e del comma

3. Il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui



ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima.

4. Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza, con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed è comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale. Quando la competenza a decidere sull'istanza prevista dal comma 1 appartiene al tribunale di sorveglianza, il presidente del tribunale trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza, per la decisione sulla liberazione anticipata.

5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le modifiche necessarie a prevedere:

a) che il procedimento per il riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sia adeguato alle previsioni dell'articolo 69-bis della medesima legge, come modificato dal comma 3 del presente articolo;

b) che, fino alla compiuta informatizzazione del fascicolo personale, gli elementi di valutazione necessari siano trasmessi al magistrato di sorveglianza con la cadenza prevista dall'articolo 69-bis, comma 2, della legge n. 354 del 1975, come modificato dal comma 3 del presente articolo;

c) che il direttore dell'istituto trasmetta gli elementi di valutazione necessari ai fini dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal comma 2 del presente articolo, in tutti i casi in cui è richiesto l'accesso a misure alternative alla detenzione o benefici analoghi.

Art. 6 (*Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario*). — 1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi:

a) all'articolo 39, incremento del numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili equiparando la relativa disciplina a quella di cui all'articolo 37;

b) all'articolo 61, comma 2, lettera a), secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39.

2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, i colloqui previsti dall'articolo 18, sesto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 recante: «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 2000.

Note all'art. 1:

— Si riportano gli articoli 26, 97, 100 e 103 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, come modificati dal presente decreto:

«Art. 26 (*Cartella personale*). — 1. Per ogni detenuto o interno è istituita una cartella personale, la cui compilazione inizia all'atto dell'ingresso in istituto dalla libertà. La cartella segue il soggetto in caso di trasferimento e resta custodita nell'archivio dell'istituto da cui il detenuto o l'internato è dimesso. Di tale custodia è data tempestiva notizia al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Quando la dimissione dipende dall'ammissione a misure alternative alla detenzione, copia integrale della cartella è trasmessa all'Ufficio di esecuzione penale esterna che la allega alla cartella di cui al comma 1-bis.

1-bis. La cartella personale di cui al comma 1 è istituita anche per i soggetti in esecuzione penale esterna, la cui compilazione inizia all'atto dell'avvio dell'esecuzione penale esterna. La cartella segue il

soggetto in caso di trasferimento e resta custodita nell'archivio dell'ufficio in caso di revoca o conclusione della misura. Di tale custodia è data tempestiva notizia al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. In caso di revoca della misura alternativa o della pena sostitutiva con ingresso in un istituto penitenziario, copia integrale della cartella è trasmessa a quest'ultimo che la allega alla cartella di cui al comma 1.

2. L'intestazione della cartella personale è corredata dei dati anagrafici, delle impronte digitali, della fotografia e di ogni altro elemento necessario per la precisa identificazione della persona.

3. Nella cartella personale, oltre quanto stabilito dall'articolo 94 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i dati e le indicazioni previsti dal quarto comma dell'articolo 13 della legge, con specifica menzione delle ricompense, delle sanzioni disciplinari e delle infrazioni che le hanno determinate, nonché della eventuale sospensione, condono ed estinzione delle sanzioni stesse, delle istanze e dei provvedimenti di cui al capo VI del titolo I della legge, della sottoposizione al regime di sorveglianza particolare e del reclamo eventualmente proposto, nonché di ogni altro dato richiesto da disposizioni ministeriali.

4. Tutti i provvedimenti del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza, di cui all'articolo 14-ter e al capo VI del titolo I della legge, sono comunicati alla direzione dell'istituto per la annotazione nella cartella personale. I provvedimenti relativi all'affidamento in prova al servizio sociale, al regime di semilibertà ed alla detenzione domiciliare, nonché il provvedimento del pubblico ministero di sospensione dell'ordine di carcerazione di cui all'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale, sono, altresì, comunicati all'ufficio di esecuzione penale esterna del luogo nel quale viene eseguita la misura alternativa alla detenzione.

5. Allo scadere di ogni semestre di custodia cautelare e di pena detentiva, come individuato in *forza dell'articolo 656, comma 10-bis del codice di procedura penale*, nella cartella personale di ciascun detenuto è annotato il giudizio espresso dalla direzione sugli elementi indicati nel comma 2 dell'articolo 103. Il medesimo giudizio è annotato, alla scadenza indicata al periodo precedente, dalla direzione dell'ufficio di esecuzione penale esterna per i soggetti in esecuzione penale esterna.

5-bis. Quando il giudizio espresso è negativo lo stesso è comunicato all'interessato.

6. All'atto del trasferimento del detenuto o dell'internato in altro istituto, nonché di ammissione del detenuto a misure esterne all'istituto, nella cartella personale è annotato un giudizio complessivo sugli sviluppi del trattamento e sulla condotta tenuta. Il medesimo giudizio è annotato all'atto del trasferimento del soggetto in esecuzione penale esterna ad altro ufficio o in caso di ingresso in un istituto penitenziario.

6-bis. Il direttore dell'istituto o dell'ufficio di esecuzione penale esterna, all'atto della ricezione o della presa in carico di un soggetto proveniente da un istituto o da un ufficio di esecuzione penale esterna, verifica la completezza della cartella personale, anche con riferimento a quanto previsto dai commi 5 e 6 e, qualora accerti la mancanza delle annotazioni previste, ne fa immediata richiesta al direttore dell'istituto o dell'ufficio di esecuzione penale esterna di provenienza.».


«Art. 97 (*Esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale*). — 1. L'ordinanza, immediatamente esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del codice di procedura penale, a cura della cancelleria del tribunale di sorveglianza è subito trasmessa in copia, se il condannato è detenuto, alla direzione dell'istituto in cui lo stesso si trova, per la sua liberazione e l'attuazione della misura alternativa, previa la sottoscrizione del verbale di cui al comma 3. All'interessato è rilasciata anche per notifica copia dell'ordinanza e del verbale. In ogni caso, l'ordinanza è trasmessa senza ritardo:

a) all'ufficio di sorveglianza competente per la prova, unitamente al fascicolo processuale;

b) al centro di servizio sociale per adulti competente per la prova, o relativa sede distaccata;

c) all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione della pena;

d) agli organi competenti per la comunicazione o la notificazione alle parti ed ai difensori, se l'interessato è libero, o trovasi sottoposto alla detenzione domiciliare, o comunque nello stato detentivo di cui al comma 10 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, con l'avviso che deve presentarsi, libero nella persona, entro dieci giorni, al centro di servizio sociale competente per la sottoscrizione del verbale di cui al comma 3 e per l'esecuzione della prova. Detti organi daranno



immediata comunicazione dell'avvenuta notifica al centro di servizio sociale per adulti competente, o relativa sede distaccata.

2. Il direttore del centro dà immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza della mancata presentazione nel termine. Il tribunale di sorveglianza revoca la misura salvo che risulti l'esistenza di fondate ragioni di ritardo.

3. L'ordinanza di affidamento in prova ha effetto se l'interessato sottoscrive il verbale previsto dal quinto comma dell'articolo 47 della legge, con l'impegno a rispettare le prescrizioni dallo stesso previste. Il verbale è sottoscritto davanti al direttore dell'istituto se il condannato è detenuto, o davanti al direttore del centro di servizio sociale per adulti, competente per la prova, previa notifica di cui alla lettera *d*) del comma 1, se il condannato è libero o trovasi sottoposto alla detenzione domiciliare, o comunque nello stato detentivo di cui al comma 10 dell'articolo 656 del codice di procedura penale. Il centro di servizio sociale per adulti trasmette senza indugio il verbale di accettazione delle prescrizioni:

- a)* al tribunale di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza;
- b)* all'ufficio di sorveglianza competente per la prova;
- c)* all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione e la determinazione del fine pena.

4. Dalla data di sottoscrizione del verbale di accettazione delle prescrizioni ha inizio l'affidamento in prova al servizio sociale. Nel caso di condannato che ha ottenuto l'affidamento mentre era libero, copia del verbale di accettazione delle prescrizioni viene inviata all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione, che aggiorna l'ordine di esecuzione della pena, indicando la data di conclusione del periodo di prova all'ufficio di sorveglianza e al centro di servizio sociale competente, disponendo anche la notifica all'interessato. Se l'affidamento concerne pene inflitte con sentenze di condanna diverse, il pubblico ministero, competente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 663 del codice di procedura penale, emette provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.

5. Con l'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza, se il condannato è detenuto e presenta speciali esigenze di sostegno personale, può stabilire anche particolari modalità di dimissione dal carcere nonché l'eventuale accompagnamento dell'affidato da parte dei familiari o di volontari presso il luogo di svolgimento della prova.

6. Quando il luogo di svolgimento della prova è lontano dal luogo della dimissione, si applica la disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 89.

7. Se nel corso della prova viene richiesto che la stessa prosegua in luogo situato in altra giurisdizione, il magistrato di sorveglianza, su dettagliato parere del centro di servizio sociale che segue la prova, provvede di conseguenza, con corrispondente modifica delle prescrizioni. Il provvedimento è comunicato all'affidato e ai centri di servizio sociale interessati. La cancelleria dell'ufficio di sorveglianza trasmette il fascicolo dell'affidamento in prova, all'ufficio di sorveglianza divenuto competente. Anche il centro di servizio sociale che seguiva la prova trasmette i propri atti a quello divenuto competente. Se il magistrato di sorveglianza non accoglie la domanda, ne fa dare comunicazione all'interessato dal centro di servizio sociale.

8. Il direttore del centro di servizio sociale per adulti designa un assistente sociale appartenente al centro affinché provveda all'espletamento dei compiti indicati dall'articolo 47 della legge, secondo le modalità precise all'articolo 118. Il centro si avvale anche della collaborazione di assistenti volontari, ai sensi dell'articolo 78 della legge.

9. *L'ufficio di esecuzione penale esterna* riferisce al magistrato di sorveglianza le notizie indicate nel decimo comma dell'articolo 47 della legge, almeno ogni sei mesi. Il magistrato di sorveglianza può, in ogni tempo, convocare il soggetto sottoposto a prova e chiedere informazioni all'assistente sociale di cui al comma 8.

10. Il magistrato di sorveglianza, tenuto anche conto delle informazioni del centro di servizio sociale, provvede se necessario alla modifica delle prescrizioni, con decreto motivato, dandone notizia al tribunale di sorveglianza ed al centro di servizio sociale.».

«Art. 100 (*Detenzione domiciliare*). — 1. La detenzione domiciliare ha inizio dal giorno in cui è notificato il provvedimento esecutivo che la dispone.

2. Nell'ordinanza di concessione della detenzione domiciliare deve essere indicato l'ufficio di sorveglianza nella cui giurisdizione dovrà essere eseguita la misura.

3. Nei casi previsti dalle lettere *a), b), c) e d)* del primo comma dell'articolo 47-ter della legge e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera *b*), dell'articolo 76 del presente regolamento, la detenzione domiciliare può essere concessa dal tribunale di sorveglianza anche su segnalazione della direzione dell'istituto.

4. Non appena il provvedimento di concessione della detenzione domiciliare è esecutivo, la cancelleria del tribunale provvede a trasmetterlo, unitamente agli atti, alla cancelleria dell'ufficio di sorveglianza nello stesso indicato. *La cancelleria del tribunale provvede allo stesso modo anche a seguito della ricezione del provvedimento adottato dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale.*

5. Se nel corso della detenzione domiciliare l'interessato richiede che la misura sia proseguita in località situata in altra giurisdizione, si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 97.

6. In caso di modifica delle prescrizioni e delle disposizioni relative alla detenzione domiciliare, il magistrato di sorveglianza ne dà notizia al tribunale di sorveglianza, all'ufficio di polizia giudiziaria competente ad eseguire i controlli, e al centro di servizio sociale.

7. Gli interventi rimessi dalla legge alla competenza del servizio sociale vengono svolti secondo le modalità precise dall'articolo 118, nei limiti del regime proprio della misura.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 96, 97 e 98.

8-bis. *In conformità alla previsione dell'articolo 656, comma 10, terzo periodo, del codice di procedura penale, lo stato detentivo di cui al medesimo articolo 656, comma 10, si considera detenzione domiciliare.».*

«Art. 103 (*Riduzioni di pena per la liberazione anticipata*). — 01. Ai fini di cui all'articolo 656, comma 10-bis del codice di procedura penale, nell'ordine di esecuzione sono specificamente indicate la pena finale, le detrazioni di cui il destinatario potrà godere ai sensi dell'articolo 54 della legge, e la pena finale derivante dall'applicazione dello stesso articolo 54, con l'avvertimento che le detrazioni non saranno riconosciute se durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non parteciperà all'opera di rieducazione.

02. Nei casi di cui all'articolo 54, comma 2, nell'ordine di esecuzione sono indicate la pena finale, conteggiati i periodi di liberazione anticipata già riconosciuti e tenendo conto dei periodi di liberazione anticipata già oggetto di mancata concessione o revoca, nonché le detrazioni di cui il destinatario potrà ancora godere ai sensi dell'articolo 54 della legge e la pena finale derivante dall'applicazione dello stesso articolo 54 con riferimento ai periodi di liberazione di cui il condannato può ancora godere, con l'avvertimento che le detrazioni non saranno riconosciute se durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non parteciperà all'opera di rieducazione.

1. *L'istanza di liberazione anticipata da parte dell'interessato detenuto è presentata al direttore dell'istituto e, in tutti gli altri casi, al direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna. L'istanza è trasmessa senza ritardo al magistrato di sorveglianza territorialmente competente in relazione al luogo di detenzione o di esecuzione della misura alternativa o della pena sostitutiva, unitamente a copia della cartella personale. Il direttore dell'istituto o dell'ufficio accerta che la cartella personale sia completa, con particolare riferimento a quanto indicato nell'articolo 26, commi 5 e 6.*

1-bis. *Nei casi di cui all'articolo 69-bis, comma 2, della legge, il direttore dell'istituto o dell'ufficio provvede ai sensi del comma 1 del presente articolo nel termine di trenta giorni dalla richiesta del magistrato di sorveglianza.*

1-ter *Nei casi di cui all'articolo 26, comma 5-bis, l'interessato è legittimato a proporre istanza al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'articolo 69-bis, comma 3, della legge. In questo caso, l'istanza deve essere proposta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del giudizio.*

2. La partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna.

3. L'organo del pubblico ministero competente per l'esecuzione comunica al tribunale di sorveglianza la sentenza di condanna inflitta al soggetto per delitto non colposo commesso durante l'esecuzione della pena.



4. L'ordinanza indica nel dispositivo la misura della riduzione apportata alla durata di una determinata pena in corso di esecuzione.».

Note all'art. 2:

— Si riportano gli articoli 39 e 61 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, come modificati dal presente decreto:

«Art. 39 (*Corrispondenza telefonica*). — 1. In ogni istituto sono installati uno o più telefoni secondo le occorrenze.

2. I condannati e gli internati possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrono ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi, *sei volte al mese*. Essi possono, altresì, essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica, con i familiari o con le persone conviventi, in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge, e per i quali si applichi il divioto dei benefici ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non può essere superiore a *quattro* al mese.

3. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.

4. Gli imputati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica, con la frequenza e le modalità di cui ai commi 2 e 3, dall'autorità giudiziaria precedente o, dopo la sentenza di primo grado, dal direttore dell'istituto.

5. Il detenuto o l'internato che intende intrattenere corrispondenza telefonica deve rivolgere istanza scritta all'autorità competente, indicando il numero telefonico richiesto e le persone con cui deve corrispondere. L'autorizzazione concessa è efficace fino a che non ne interverga la revoca. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente deve anche indicare i motivi che consentono l'autorizzazione, che resta efficace, se concessa, solo fino a che sussistono i motivi indicati. La decisione sul richiesta, sia in caso di accoglimento che di rigetto, deve essere motivata.

6. Il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto con le modalità tecnologiche disponibili. La durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di dieci minuti.

7. L'autorità giudiziaria competente a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare, ai sensi dell'articolo 18 della legge, può disporre che conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. È sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo 4-bis della legge.

8. La corrispondenza telefonica è effettuata a spese dell'interessato, anche mediante scheda telefonica prepagata.

9. La contabilizzazione della spesa avviene per ciascuna telefonata e contestualmente ad essa.

10. In caso di chiamata dall'esterno, diretta ad avere corrispondenza telefonica con i detenuti e gli internati, all'interessato può essere data solo comunicazione del nominativo dichiarato dalla persona che ha chiamato sempre che non ostino particolari motivi di cautela. Nel caso in cui la chiamata provenga da congiunto o convivente anch'esso detenuto, si dà corso alla conversazione, purché entrambi siano stati regolarmente autorizzati ferme restando le disposizioni di cui al comma 7.».

«Art. 61 (*Rapporti con la famiglia e progressione nel trattamento*). — 1. La predisposizione dei programmi di intervento per la cura dei rapporti dei detenuti e degli internati con le loro famiglie è concertata fra i rappresentanti delle direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale.

2. Particolare attenzione è dedicata ad affrontare la crisi conseguente all'allontanamento del soggetto dal nucleo familiare, a rendere possibile il mantenimento di un valido rapporto con i figli, specie in età minore, e a preparare la famiglia, gli ambienti prossimi di vita e il soggetto stesso al rientro nel contesto sociale. A tal fine, secondo le specifiche indicazioni del gruppo di osservazione, il direttore dell'istituto può:

a) concedere colloqui oltre quelli previsti dagli articoli 37 e 39;

b) autorizzare la visita da parte delle persone ammesse ai colloqui, con il permesso di trascorrere parte della giornata insieme a loro in appositi locali o all'aperto e di consumare un pasto in compagnia, ferme restando le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 18 della legge.».

25G00184

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 18 novembre 2025.

Modifica del decreto 23 settembre 2025, concernente l'approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi».


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto del dirigente della PQA I della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare 23 settembre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 228 del 1° ottobre 2025, concernente «Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi»»;

Vista la nota Ares(2025)9218421 – 28 ottobre 2025 della Commissione europea, Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale relativa alla comunicazione di una modifica ordinaria del disciplinare del «Verdicchio dei Castelli di Jesi» (PDO-IT-A0482-AM05) a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli;

Considerato che la modifica relativa alla possibilità di apporre in etichetta l'indicazione «Vigna», comporta una modifica del documento unico ai sensi dell'art. 95, paragrafo 1, lettera *k*) del regolamento (UE) n. 1308/2023;

Ritenuto per le ragioni sopra esposte di dover pubblicare il documento unico consolidato modificato ai sensi dell'art. 12, paragrafo 2, lettera *c*) del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2026;



<p>Decreta:</p> <p>Art. 1.</p> <p>1. La sezione «Ulteriori requisiti applicabili» dell’allegato B (documento unico) del decreto del dirigente della PQA I della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare 23 settembre 2025, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana, Serie generale, n. 228 del 1° ottobre 2025, è sostituito come di seguito:</p> <p><i>Ulteriori requisiti applicabili</i></p> <p>Titolo del requisito / della deroga Indicazione anno di produzione delle uve.</p> <p>Quadro di riferimento giuridico Nella legislazione unionale.</p> <p>Tipo di ulteriore requisito / deroga Disposizioni supplementari in materia di etichettatura.</p> <p>Descrizione del requisito / della deroga Nella etichettatura dei vini DOP «Verdicchio dei Castelli di Jesi», «Verdicchio dei Castelli di Jesi» Classico, «Verdicchio dei Castelli di Jesi» Classico Superiore, «Verdicchio dei Castelli di Jesi» Superiore, «Verdicchio dei Castelli di Jesi» Passito, «Verdicchio dei Castelli di Jesi» Spumante Riserva, «Verdicchio dei Castelli di Jesi» Spumante, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.</p> <p>Titolo del requisito / della deroga Confezionamento, contenitori e divieto di alcuni sistemi di chiusura.</p> <p>Quadro di riferimento giuridico Nella legislazione unionale.</p> <p>Tipo di ulteriore requisito / deroga Disposizioni supplementari in materia di etichettatura.</p> <p>Descrizione del requisito / della deroga Per il confezionamento del vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi» nella tipologia Classico, sono ammessi solo recipienti di vetro della capacità fino a 3 litri.</p> <p>Per il confezionamento del vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi» nella tipologia Passito, sono ammessi solo recipienti di vetro della capacità fino a 1,5 litri.</p> <p>Per l’immissione al consumo del vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi» Superiore e Classico Superiore, sono ammessi soltanto recipienti di vetro della capacità fino a 3 litri.</p> <p>È consentito l’uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otore in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, non inferiore alla capacità minima prevista dalla normativa nazionale e dell’Unione europea.</p> <p>Per il confezionamento dei vini di cui all’art. 1, i sistemi di chiusura delle bottiglie sono quelli ammessi dalla legislazione vigente, con l’esclusione del tappo a corona e a strappo.</p>	<p>Titolo del requisito / della deroga Previsione in etichetta del riferimento all’unità geografica più ampia.</p> <p>Quadro di riferimento giuridico Nella legislazione unionale.</p> <p>Tipo di ulteriore requisito / deroga Disposizioni supplementari in materia di etichettatura.</p> <p>Descrizione del requisito / della deroga È facoltà del singolo produttore riportare in etichetta l’unità geografica più ampia «Marche» in caratteri dello stesso tipo, stile, spaziatura, tonalità ed intensità colorimetrica, rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Verdicchio dei Castelli di Jesi».</p> <p>Titolo del requisito / della deroga Previsione in etichetta del riferimento all’indicazione «Vigna».</p> <p>Quadro di riferimento giuridico Nella legislazione nazionale.</p> <p>Tipo di ulteriore requisito / deroga Disposizioni supplementari in materia di etichettatura.</p> <p>Descrizione del requisito / della deroga Nell’etichettatura e presentazione dei vini a DOP «Verdicchio dei Castelli di Jesi», può essere utilizzata la menzione «vigna» ai sensi della normativa nazionale vigente.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2.</p> <p>1. Il presente decreto è pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.</p> <p style="text-align: center;">Roma, 18 novembre 2025</p> <p style="text-align: right;"><i>Il dirigente: GASPARRI</i></p>
<p>25A06291</p>	<p style="text-align: center;">— 7 —</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> </div> </div>



DECRETO 18 novembre 2025.

Modifica del decreto 4 settembre 2025, concernente l'approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Ghemme».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto del dirigente della PQA I della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare 4 settembre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 215 del 16 settembre 2025, concernente «Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Ghemme»»;

Vista la nota Ares(2025)9166209 del 27 ottobre 2025 della Commissione europea, Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale relativa alla comunicazione di una modifica ordinaria del disciplinare del «Ghemme» (PDO-IT-A1263-AM03) a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli;

Considerato che la sopra citata modifica comporta una modifica del documento unico ai sensi dell'art. 95, paragrafo 1, lettera *k*) del regolamento (UE) 1308/2023;

Ritenuto per le ragioni sopra esposte di dover pubblicare il documento unico consolidato modificato ai sensi dell'art. 12, paragrafo 2, lettera *c*) del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2026;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto del dirigente della PQA I della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare 4 settembre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 215 del 16 settembre 2025, è modificato come di seguito:

l'art. 1, comma 2, è sostituito dal seguente:

«Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Ghemme», consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo documento unico consolidato modificato figurano, rispettivamente, negli allegati A e B al presente decreto»;

dopo l'allegato A è inserito il seguente:



ALLEGATO B**DOCUMENTO UNICO****Denominazioni di origine e indicazioni geografiche del vino**

‘Ghemme’

Numero di riferimento UE: PDO-IT-A1263-AM03 - 23/09/2025

1. Denominazione/denominazioni

‘Ghemme’

2. Tipo di indicazione geografica

DOP

IGP

IG

3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Italia

4. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143


2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcol; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

5. Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

1. Vino

6. Descrizione del vino o dei vini**Prodotto vitivinicolo**

“Ghemme” anche con menzione vigna



Caratteristiche organolettiche

Aspetto

colore: rosso rubino anche con riflessi granata;

Aroma

odore: profumo caratteristico, fine, gradevole ed etereo;

Sapore

sapore: asciutto, saporito, con fondo gradevolmente amarognolo, armonico;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

"Ghemme" riserva anche con menzione vigna

Caratteristiche organolettiche



Aspetto

colore: rosso rubino tendente al granata;

Aroma

odore: profumo caratteristico, fine, gradevole ed etereo;

Sapore

sapore: sottile, asciutto, sapido, armonico, austero ma vellutato, con fondo gradevolmente amarognolo;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

7. Pratiche di vinificazione**7.1. Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione**

-
Non applicabile



7.2. Rese massime

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

"Ghemme" e "Ghemme" riserva

Resa massima:

Resa massima:	56
Unità di resa massima:	ettolitri per ettaro

8. Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti

- Nebbiolo N. - Spanna
- Uva rara N.
- Vespolina N. - Ughetta

9. Definizione concisa della zona geografica delimitata

La zona di produzione delle uve ricade in provincia di Novara, in parte del territorio amministrativo del comune di Ghemme ed in parte nel territorio amministrativo del comune di Romagnano Sesia.

10. Legame con la zona geografica

Categoria di prodotto vitivinicolo

1. Vino

Sintesi del legame

Le origini certe di Ghemme risalgono al periodo Neolitico, come testimoniano numerosi ritrovamenti avvenuti.

Il crinale collinare che si sviluppa da nord a sud, originato dal movimento dei ghiacciai del Monte Rosa, ha nei suoi terreni rocce e detriti di diversa natura e composizione, nascosti da uno stato superficiale argilloso più compatto e profondo sull'Altopiano, più sciolto e ciottoloso lungo il versante occidentale.

Le colline moreniche sono ricche di sali minerali disciolti, che danno, assorbiti dalle viti una giusta sapidità all'uva e al vino Ghemme da esse prodotto al quale si aggiunge la sapienza dei produttori acquisita e tramandata da millenni di coltivazione vitivinicola.



11. Ulteriori requisiti applicabili

Titolo del requisito / della deroga

Disposizioni per il confezionamento dei vini

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Ghemme", in tutte le tipologie previste, devono essere di forma bordolese o borgognotta, di vetro scuro, munite, per la chiusura, dei dispositivi ammessi dalla vigente normativa, con esclusione del tappo a corona, del tappo a vite e del tappo in vetro.
2. La capacità delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 0,375 litri e non superiore a 18 litri, con l'esclusione del contenitore da 2 litri.

Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23490>

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 18 novembre 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A06292



DECRETO 18 novembre 2025.

Modifica del decreto 23 settembre 2025, concernente l'approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva».

**IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE**

Visto il decreto del dirigente della PQA I della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare 23 settembre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 30 settembre 2025, concernente «Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva»»;

Vista la nota Ares(2025)9218337 - 28 ottobre 2025 della Commissione europea, Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale relativa alla comunicazione di una modifica ordinaria del disciplinare del «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» (PDO-IT-A0483-AM03) a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli;

Considerato che la modifica relativa alla possibilità di apporre in etichetta l'indicazione «Vigna», comporta una modifica del documento unico ai sensi dell'art. 95, paragrafo 1, lettera *k*), del regolamento (UE) 1308/2023;

Ritenuto per le ragioni sopra esposte di dover pubblicare il documento unico consolidato modificato ai sensi dell'art. 12, paragrafo 2, lettera *c*), del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2026;

Decreta:

Art. 1.

1. La sezione «Ulteriori requisiti applicabili» dell'alle-gato B (documento unico) del decreto del dirigente della PQA I della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare 23 settembre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 30 settembre 2025, è sostituito come di seguito:

Ulteriori requisiti applicabili

Titolo del requisito/della deroga

Confezionamento, contenitori e divieto di alcuni sistemi di chiusura.

Quadro di riferimento giuridico

Nella legislazione unionale.

Tipo di ulteriore requisito/deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione del requisito/della deroga

Per i vini a denominazione di origine protetta «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» sono ammessi soltanto recipienti di vetro della capacità fino a litri 3,00.

I sistemi di chiusura delle bottiglie sono quelli ammessi dalla legislazione vigente, con l'esclusione del tappo a corona e a strappo.

Titolo del requisito/della deroga

Previsione in etichetta del riferimento all'unità geografica più ampia.

Quadro di riferimento giuridico

Nella legislazione unionale.

Tipo di ulteriore requisito/deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione del requisito/della deroga

È facoltà del singolo produttore riportare in etichetta l'unità geografica più ampia «Marche» in caratteri dello stesso tipo, stile, spaziatura, tonalità ed intensità colorimetrica, rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva».

Inoltre il termine «Marche» deve figurare in caratteri maiuscoli e/o minuscoli uniformi a quelli utilizzati per la scritta «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva», e su uno sfondo uniforme per tutta la sequenza di indicazioni elencate al paragrafo precedente, nonché con caratteri di altezza non superiore rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva».

Titolo del requisito/della deroga

Previsione in etichetta del riferimento all'indicazione «Vigna».

Quadro di riferimento giuridico

Nella legislazione nazionale.

Tipo di ulteriore requisito/deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione del requisito/della deroga

Nell'etichettatura e presentazione dei vini a DOP «Castelli di Jesi Verdicchio riserva», può essere utilizzata la menzione «vigna» ai sensi della normativa nazionale vigente.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 18 novembre 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A06307



MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 18 novembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Fonderia Dante - società cooperativa», in San Bonifacio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa Fonderia Dante - società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2023, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 9.554.807,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 20.304.146,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 5.962.634,00;

Considerato che dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2025, allegata al verbale di revisione, si evince un peggioramento dello stato di decozione dell'ente, visto il patrimonio netto negativo, pari a euro - 11.839.217,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali, dall'omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali, da numerose azioni esecutive poste in essere dai creditori e da un atto di pignoramento, nonché da un'istanza di liquidazione giudiziale presentata da creditori;

Considerato che in data 10 novembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa Fonderia Dante - società cooperativa», con sede in San Bonifacio (VR) (codice fiscale 04503690234), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Cosimo Greco, nato a Taranto (TA) il 7 gennaio 1975 (codice fiscale GRCCSM75A07L049K), domiciliato in Bologna (BO) - via del Lavoro n. 58.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 novembre 2025

Il Ministro: Urso

25A06290



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 25 giugno 2025.

Progetto definitivo S.P. ex S.S. n. 415 «Paullese» - Ammodernamento tratto «Crema - Spino d'Adda» - lotto n. 3 «Nuovo ponte sul fiume Adda». Lavori di raddoppio del ponte sul fiume Adda e dei relativi raccordi in Provincia di Cremona e di Lodi. (CUP: G41B03000270002). Programma delle infrastrutture strategiche legge 21 dicembre 2001, n. 443 (legge obiettivo). (Delibera n. 28/2025).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE NELLA SEDUTA DEL 25 GIUGNO 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguitamento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data... in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al «CIPE» deve intendersi riferito al «CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa»;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il

riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e la cui attività è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive» (cosiddetta «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;


Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, con la quale questo Comitato ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche, che, in conformità alla citata «legge obiettivo» n. 43 del 2001, include l'intervento relativo alla «Riqualifica SS 415 Paullese»; inserito nell'allegato 2 della medesima delibera;

Vista la delibera CIPE 1° agosto 2014, n. 26, che, alla tabella «0» allegata, punto 2.75, conferma il predetto intervento nel «Programma delle infrastrutture strategiche» (PIS);

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto, di seguito CUP, e in particolare:

1. la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come integrata e modificata dalla delibera di questo Comitato 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la quale, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, prevede, tra l'altro, l'istituto della nullità degli «atti amministrativi adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizza-



no l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, che all'art. 6 definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Vista la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni, le cui disposizioni rimangono in vigore ai sensi dell'art. 225, comma 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e successive modificazioni;

Vista la delibera di questo Comitato 6 agosto 2015, n. 62, come aggiornata dalla delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 62, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» e successive modificazioni;

Visto l'art. 39, commi 9 e 9-bis, del decreto legislativo n. 36 del 2023, con cui è stato disposto che, per prevenire infiltrazioni mafiose, il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti strategici è affidato a un Comitato di coordinamento, presieduto da un Prefetto e istituito presso il Ministero dell'interno e che le modalità di funzionamento e la composizione del Comitato sono definite con un decreto del Ministro dell'interno, in accordo con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti e visto il conseguente decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 26 febbraio 2025, re-

cante «Composizione e modalità di funzionamento del Comitato di coordinamento incaricato del monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa»;

Visto l'art. 225, comma 10, del predetto decreto legislativo n. 36 del 2023, il quale prevede che «per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall'art. 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina prevista dall'art. 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163/2006»;

Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e visti, in particolare:

1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis, e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 39, comma 9, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, che - ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 - aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera di questo Comitato 5 maggio 2011, n. 45;

Vista la delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2024, n. 3645, con cui la regione Lombardia ha approvato l'ultimo aggiornamento del Programma degli interventi prioritari sulla rete viaria regionale e ha disposto il finanziamento dell'opera;

Viste le precedenti delibere di questo Comitato relative all'opera in oggetto e, in particolare:

1. la delibera CIPE 2 dicembre 2005, n. 149, di approvazione, con prescrizioni e raccomandazioni, del progetto definitivo denominato Riqualifica viabilità ex S.S. n. 415 «Paullese» - Potenziamento della tratta Peschiera Borromeo - Spino d'Adda (escluso ponte sull'Adda);

2. la delibera CIPE 29 marzo 2006, n. 113, concernente la valutazione positiva del Comitato sul progetto preliminare dell'intervento denominato Riqualifica viabilità ex S.S. 415 «Paullese» - Potenziamento della tratta da Peschiera Borromeo a Spino d'Adda - Lotto Ponte sull'Adda;

3. la delibera CIPE 9 novembre 2007, n. 121, di approvazione, con prescrizioni e raccomandazioni, del progetto preliminare dell'intervento Riqualifica viabilità ex S.S. 415 «Paullese» - Potenziamento della tratta da Peschiera Borromeo a Spino d'Adda - Lotto Ponte



sull'Adda, anche ai fini dell'attestazione della compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree interessate;

4. la delibera CIPE 4 aprile 2019, n. 8, relativa alla modifica del soggetto aggiudicatore dell'intervento o «S.P. ex S.S. 415 Paullese - Nuovo ponte sul fiume Adda - Lavori di raddoppio del ponte sul fiume Adda e dei relativi raccordi in Provincia di Cremona e di Lodi», precedentemente individuato nella Provincia di Milano (ora Città Metropolitana di Milano), in favore della Provincia di Cremona;

Vista la nota prot. MIT-GAB 19 maggio 2025, n. 17098, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato della proposta di approvazione del progetto definitivo dell'intervento denominato S.P. ex S.S. n. 415 «Paullese» - Ammodernamento tratto «Crema - Spino D'Adda» - Lotto n. 3 «Nuovo ponte sul fiume Adda» - Lavori di raddoppio del ponte sul fiume Adda e dei relativi raccordi in Provincia di Cremona e Lodi (CUP: G41B03000270002), trasmettendo la relazione istruttoria predisposta dalla competente Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali dello stesso Ministero e i relativi allegati;

Vista, in particolare, la relazione della citata Direzione generale del MIT, allegata alla nota del Capo di Gabinetto sopraindicata, con la quale viene richiesta al CIPESS l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento sopraindicato, ai sensi e per gli effetti:

dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163 del 2006 per le parti del progetto invariate rispetto al progetto preliminare approvato con la delibera CIPE n. 121 del 2007;

dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per le parti del progetto di nuova introduzione o variate rispetto al progetto preliminare;

degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni ed integrazioni, con le prescrizioni e le raccomandazioni accolte in sede di conferenza di servizi, anche ai fini della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della contestuale dichiarazione di pubblica utilità,

e con la quale è, altresì, richiesta l'approvazione del programma di censimento e risoluzione delle interferenze, ai sensi dell'art. 170, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché degli elaborati di progetto relativi agli espropri;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIT e sintetizzata nella predetta relazione e in particolare:

sotto l'aspetto tecnico - procedurale:

l'intervento consiste nell'ammodernamento della S.P. ex S.S. n. 415 «Paullese» nel tratto di attraversamento del fiume Adda, compreso nei territori dei comuni di Zelo Buon Persico e di Spino d'Adda, ricadenti rispettivamente in Provincia di Lodi e in Provincia di Cremona, in regione Lombardia;

il progetto prevede il raddoppio della carreggiata dell'esistente infrastruttura per un tratto di circa 1,6 km a cavallo dell'attraversamento del fiume Adda, al fine di garantire migliori condizioni di percorribilità e di sicurezza all'utenza, anche attraverso l'eliminazione di tutti gli accessi a raso attualmente presenti;

a tal fine il progetto prevede la realizzazione di un nuovo ponte in acciaio, dedicato alla marcia dei veicoli «Milano - Crema», collocato tra i due ponti già esistenti, uno in calcestruzzo armato (c.a.) ed uno storico in muratura;

il nuovo ponte, destinato ad accogliere le due corsie stradali (marcia e sorpasso) per i veicoli in direzione Cremona, sarà costituito da una travata continua su 3 campate di luce a tracciato rettilineo, realizzato in struttura composta acciaio-calcestruzzo. È prevista anche la realizzazione di un manufatto di sottopassaggio alla ex S.S. 415 «Paullese», di lunghezza pari a 25,50 metri;

interventi di consolidamento, manutenzione e valorizzazione interesseranno i due ponti già esistenti, al fine di recuperarne e aumentarne la funzionalità. In particolare:

il ponte storico in muratura (ponte «Asburgico»), vincolato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», sarà destinato ad accogliere il percorso per le utenze deboli (pedoni e ciclisti) e per le categorie di mezzi (quali, ad esempio, i mezzi agricoli) che non saranno più autorizzati al transito lungo la strada Paullese riqualificata ai sensi del nuovo Codice della strada (legge 25 novembre 2024, n. 177, recante «Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»);

il ponte in calcestruzzo armato esistente sarà dedicato alla marcia dei veicoli «Crema - Milano»;

è anche prevista la realizzazione di due bretelle stradali di collegamento:

lato Spino d'Adda (Provincia di Cremona), a raccordarsi con la «Paullese», già raddoppiata in territorio cremonese;


lato Zelo Buon Persico (Provincia di Lodi), a raccordarsi con la «Paullese», ancora ad una corsia per senso di marcia;

il progetto prevede, inoltre, alcuni interventi su manufatti minori (manufatti idrici, muri di sostegno, sistemi di drenaggio delle acque di piattaforma, barriere di sicurezza e sistemi di ritenuta, opere impiantistiche di illuminazione e segnaletica);

al progetto è associato il CUP G41B03000270002;

il tempo previsto per la progettazione esecutiva è valutato in novanta giorni naturali e consecutivi, mentre il tempo di esecuzione dei lavori è stato stimato in trentanove mesi;

con deliberazione del Presidente della Provincia di Cremona del 3 giugno 2016, n. 115, è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dell'opera, per un importo complessivo di 18.000.000 euro;



successivamente, con deliberazione del Presidente della Provincia di Cremona del 28 agosto 2023, n. 101, è stato approvato in linea tecnica lo schema di progetto definitivo per un importo complessivo di 38.000.000 di euro, aggiornando la precedente approvazione di cui alla predetta deliberazione n. 115 del 2016;

il 9 maggio 2024, presso il MIT, si è svolta, ai sensi dell'art. 168 del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Conferenza di servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona, con finalità istruttoria propedeutica alla proposta di approvazione del progetto definitivo;

con riferimento agli aspetti espropriativi, la Provincia di Cremona ha provveduto a dare evidenza della procedura, attraverso la pubblicazione sul «Corriere della Sera», edizione nazionale ed edizione locale, del giorno 23 marzo 2020, sull'albo della Provincia di Cremona, su quello della Provincia di Lodi, nonché su quello del Comune di Spino d'Adda e di Zelo Buon Persico, rimettendo sessanta giorni agli interessati ai fini dell'inolto di eventuali osservazioni;

sotto l'aspetto della valutazione ambientale e paesaggistica:

la Commissione speciale di VIA, con parere dell'8 febbraio 2005, n. 104, si è espressa positivamente con condizioni sul progetto preliminare e definitivo delle tratte adiacenti al nuovo ponte. Successivamente, il CIPE, con la delibera n. 121 del 2007 sopracitata, ha approvato il progetto preliminare e ha attestato la compatibilità ambientale dell'intervento, stabilendo prescrizioni e raccomandazioni;

nel 2021, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale (VIA e VAS), con parere dell'8 novembre 2021, n. 373, si è espressa positivamente, rinviando il completamento dell'ottemperanza delle prescrizioni alla fase di progettazione esecutiva. In tale contesto, le prescrizioni sono state classificate come ottemperate, parzialmente ottemperate, da ottemperare in fase successiva, a carico di altri enti, o superate;

il Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), con decreto del 16 dicembre 2021, n. MATTMCRESS-536, ha recepito formalmente il parere n. 373 del 2021 della Commissione VIA e ha approvato il progetto, mantenendo la classificazione delle prescrizioni;

il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con nota del 3 febbraio 2025, n. 18466, ha preso atto dell'aggiornamento del progetto definitivo del 2023, dichiarando che «l'aggiornamento del progetto definitivo in argomento si riferisce ad elementi che non introducono modifiche sostanziali e non determinano impatti ambientali significativi né aggiuntivi rispetto a quelli valutati nell'ambito della precedente verifica di ottemperanza conclusasi positivamente con determinazione dirigenziale n. 536 del 16 gennaio 2021», rinviando la verifica delle prescrizioni alla fase del progetto esecutivo;

con nota del 2 maggio 2024, n. 4615, il Ministero della cultura, Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Cremona, Mantova e Lodi,

relativamente al profilo paesaggistico, ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere:

in merito alla tutela monumentale e, in particolare, relativamente al progetto di consolidamento del Ponte Asburgico, ha autorizzato l'esecuzione delle opere, subordinando l'efficacia al pieno rispetto delle seguenti prescrizioni:

«siano comunicati per iscritto, con un anticipo di almeno dieci giorni, la data di inizio dei lavori, il nominativo della ditta esecutrice e della direzione lavori, che dovrà essere obbligatoriamente affidata alla figura professionale abilitata di architetto in conformità alle disposizioni dell'art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925 n. 2537;

venga realizzata una esauriente ed esaustiva documentazione fotografica, anche su supporto informatico, delle diverse fasi dei lavori, da inviare all'Ufficio competente unitamente alla relazione di fine lavori»;

per il profilo di tutela del patrimonio archeologico, nella nota in parola «si richiede che tutte le operazioni di scavo siano effettuate con l'assistenza di una ditta archeologica, che operi su incarico della Committenza, sotto la direzione scientifica di questo Ufficio» e «si prescrive di effettuare controlli mediante metal detector nel sedime pertinente all'alveo fluviale, in corrispondenza di tutte le nuove escavazioni»;

con nota del 13 giugno 2024, n. 20542, il Ministero della cultura, Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, ha confermato il suddetto parere della Soprintendenza, condividendone il contenuto;

sotto l'aspetto finanziario:

il quadro economico riportato nella relazione istruttoria prevede un costo complessivo dell'opera è di 38.000.000 di euro, di cui 22.440.274,42 euro per lavori e oneri della sicurezza, 10.622.865,21 euro per somme a disposizione e 4.936.860,37 euro per IVA e altre imposte e contributi di legge. Tale importo di 38.000.000 di euro costituisce il nuovo limite di spesa dell'intervento, comprensivo delle opere di mitigazione e compensazione e delle azioni di monitoraggio ambientale;

VOCI	IMPORTI IN EURO
Totale lavori e oneri della sicurezza	22.440.274,42
Totale somme a disposizione	10.622.865,21
TOTALE	33.063.139,63
I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	4.936.860,37
TOTALE IVA INCLUSA	38.000.000,00

l'intervento proposto registra un incremento di costo, da 5.130.000 euro del progetto preliminare del 2007 (delibera CIPE n. 121 del 2007), a 18 milioni di euro del progetto definitivo approvato tecnicamente nel 2016 dalla Provincia di Cremona (deliberazione del Presidente della Provincia di Cremona n. 115 del 2016), di cui 9.562.368,53 euro per lavori e 10.437.631,47 euro per somme a disposizione, fino a 38 milioni di euro di cui



all'attuale progetto definitivo aggiornato nel 2023 (de-liberazione del Presidente della Provincia di Cremona n. 101 del 2023), come sintetizzato nella tabella che segue (valori in euro):

Progetto preliminare, delibera CIPE n. 121 del 2007	Progetto definitivo 2016	Progetto definitivo 2023
5.130.000	18.000.000	38.000.000

relativamente agli incrementi dei costi, la delibera CIPE n. 8 del 2019 disponeva di «riferire analiticamente le cause dell'incremento del costo dell'intervento da 5.130.000 euro a 18.000.000 di euro, ponendo a confronto i quadri economici del progetto preliminare e del progetto definitivo»;

la Conferenza di servizi del 9 maggio 2024 ha richiamato espressamente la necessità degli adempimenti previsti, in sede di approvazione del progetto definitivo, dalla citata delibera CIPE n. 8 del 2019. In particolare, il verbale della Conferenza dei servizi riporta testualmente: «Il Presidente, a chiusura delle operazioni, ricorda che la delibera CIPE n. 8/2019, con la quale è stato nominato come soggetto attuatore dell'intervento la Provincia di Cremona, prescrive il raffronto tra il progetto preliminare approvato con la delibera n. 121/2007 e il progetto definitivo in oggetto, sostanzialmente teso all'individuazione di quei tratti previsti nel progetto preliminare che hanno subito modifiche in quello definitivo»;

nella relazione istruttoria, il MIT dichiara che non è disponibile una determinazione analitica di raffronto dei quadri economici per individuare le voci componenti che hanno determinato un incremento di costo da 5.130.000 euro del progetto preliminare del 2007 (ex delibera CIPE n. 121 del 2007) a 18.000.000 di euro del progetto definitivo del 2016, anche per l'ampliamento delle opere incluse, ma rappresenta che i seguenti principali elementi che hanno portato alla rivalutazione economica:

incremento dei prezzi di mercato dei materiali, delle attrezzature e dei costi di costruzione nel periodo intercorso tra la redazione dei due progetti (oltre nove anni);

ampliamento del progetto iniziale con accorpamento dei raccordi stradali e raddoppio della carreggiata esistente nel tratto a cavallo del fiume Adda per una lunghezza di circa 1.600 metri, come previsti nel progetto definitivo del 2005;

integrazione del progetto con gli interventi di consolidamento e restauro conservativo;

con riguardo agli aumenti di costo relativi all'anno 2023, il MIT evidenzia le seguenti cause:

aggiornamento dei prezzi regionali nazionali (Regione Lombardia 2023 e ANAS 2023);

consistente incremento dei costi dei materiali, dei carburanti e dei prodotti energetici (riferimento decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

integrazione nel progetto di numerosi interventi non previsti nel progetto preliminare;

nuove norme tecniche per le costruzioni (decreto del MIT 17 gennaio 2018 recante «Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni») e recepimento delle prescrizioni ambientali;

la copertura finanziaria del costo aggiornato di 38 milioni di euro è a carico della Regione Lombardia per 30.764.581,30 euro e della Provincia di Cremona per 7.235.418,70 euro, come rappresentato nella tabella seguente (valori in euro):

Regione Lombardia	30.764.581,30	
	Risorse proprie	291.173,44
Provincia di Cremona	D.I. MIT/ MEF5 maggio 2022	6.944.245,26
	Totale risorse Provincia di Cremona	7.235.418,70
Totale complessivo	38.000.000,00	


le risorse messe a disposizione dalla Provincia di Cremona derivano:

per 291.173,44 euro da risorse proprie;

per 6.944.245,26 euro da finanziamento disposto con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 maggio 2022, recante «Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'art. 49 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane, come integrato dalle risorse di cui all'art. 1, comma 531, della legge 30 dicembre 2021, n. 234»;

Vista la nota 28 maggio 2025, n. 6162, con la quale il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE, della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha chiesto al MIT di chiarire se le prescrizioni della Soprintendenza competente debbano essere allegate e approvate con la delibera CIPESS, segnalando, altresì, che «al fine dell'approvazione della delibera del Comitato è necessario ricevere gli allegati prescrizioni e raccomandazioni completi e firmati, che verranno allegati alla delibera»;

Vista la nota del 4 giugno 2025, n. 6066, con la quale il MIT, riscontrando la predetta nota del DIPE, ha trasmesso i prospetti relativi alle risultanze della verifica di ottemperanza ex articoli 166 e 185 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e della Conferenza di servizi, sottoscritti dal Responsabile unico del progetto e dal rappresentante della Direzione generale competente, altresì evidenziando che «le prescrizioni della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Cremona,



Mantova e Lodi riportate nella nota del 2 maggio 2024, n. 4615 [...] costituendo parte integrante dell'intero *iter* di valutazione debbono essere considerate in sede di deliberazione CIPESS»;

Tenuto conto che:

l'intervento risulta inserito nell'elenco delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 2001, n. 121, in conformità alla cd «Legge obiettivo» (legge n. 43 del 2001 e successive modificazioni) ed è stato altresì riconfermato nel «Programma delle infrastrutture strategiche» (PIS) di cui alla tabella «0» allegata alla delibera CIPE 1° agosto 2014, n. 26, al punto 2.75;

l'opera rientra nel Programma degli interventi prioritari sulla rete viaria regionale, il cui ultimo aggiornamento è stato approvato con la richiamata delibera di giunta della Regione Lombardia n. 3645 del 2024;

come risulta dalla proposta del MIT, l'intervento complessivo si pone come prosecuzione dei lavori di riqualificazione dell'infrastruttura stradale, oggi in gestione provinciale, già realizzati nel territorio della Provincia di Cremona, denominati «S.P. CR ex S.S. n. 415 "Paullese" - Ammodernamento tratto "Crema - Spino d'Adda" - Lotto n. 2 - Realizzazione tronco "Dovera - Spino d'Adda" comprese le mitigazioni dell'intera tratta - CUP G67H03000220005». Tali opere, congiuntamente al raddoppio della carreggiata sul territorio milanese la cui realizzazione è a cura della Città metropolitana di Milano, rappresentano il completamento del potenziamento della tratta Crema - Milano;

Considerato che, dal punto di vista dello sviluppo sostenibile, la realizzazione dell'opera contribuirà al miglioramento del livello di servizio e sicurezza dell'infrastruttura stradale, mediante il raddoppio delle corsie di marcia e l'eliminazione degli accessi a raso, favorendo la fluidificazione del traffico con conseguente riduzione di rumore ed emissioni inquinanti, e prevedendo il restauro filologico del ponte asburgico, con materiali tradizionali e nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM), garantendo la fruizione anche alle utenze deboli;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato, di cui alla delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)», così come modificata dalla delibera di questo stesso Comitato 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 6723 del 19 giugno 2025, con la quale la competente Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali ha trasmesso il quadro sinottico aggiornato relativo alle prescrizioni e raccomandazioni espresse in sede di Conferenza di servizi, facendo seguito alla riunione preparatoria del CIPESS tenutasi il giorno 10 giugno 2025, nel corso della quale, la Regione Lombardia ha evidenziato la necessità di apportare alcune lievi correzioni materiali concernenti le prescrizioni e raccomandazioni espresse dalla Regione stessa in sede della citata Conferenza di servizi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del CIPESS, e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota DIPE n. 7290-P del 25 giugno 2025, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito nota congiunta, e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vicepresidente del Comitato stesso»;

Considerato che il testo della delibera approvata nella presente seduta, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS sarà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Tenuto conto del dibattito svolto in seduta;


Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

Come previsto dall'art. 225, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», le disposizioni seguenti sono adottate ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto la procedura di valutazione di impatto ambientale dell'opera in esame era già stata avviata alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

1. Approvazione del progetto definitivo

1.1. È approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato S.P. ex S.S. n. 415 «Paullese» - Ammodernamento tratto «Crema - Spino D'Adda» Lotto n. 3 «Nuovo



ponte sul fiume Adda». Lavori di raddoppio del ponte sul fiume Adda e dei relativi raccordi in Provincia di Cremona e Lodi, ai sensi e per gli effetti:

dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163 del 2006 per le parti del progetto invariate rispetto al progetto preliminare approvato con la delibera CIPE n. 121 del 2007;

dell'art. 167, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, per le parti del progetto di nuova introduzione o variate rispetto al progetto preliminare;

degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modificazioni, con le prescrizioni e le raccomandazioni accolte in sede di conferenza di servizi, anche ai fini della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della contestuale dichiarazione di pubblica utilità.

1.2. L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.3. È altresì, approvato ai sensi dell'art. 170, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, il programma di risoluzione delle interferenze proposto, i cui elaborati, ivi inclusi il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze e gli espropri, sono riportati nella documentazione allegata alla proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Autorizzazione nuovo limite di spesa e copertura finanziaria

2.1. Il costo complessivo dell'opera è pari a 38.000.000 di euro, di cui 22.440.274,42 euro per lavori e oneri della sicurezza, 10.622.865,21 euro per somme a disposizione e 4.936.860,37 euro per IVA e altre imposte e contributi di legge. Tale importo di 38.000.000 di euro costituisce il nuovo limite di spesa autorizzato per l'intervento, comprensivo delle opere di mitigazione e compensazione e delle azioni di monitoraggio ambientale.

2.2. La copertura finanziaria del costo aggiornato di 38 milioni di euro è garantita per 30.764.581,30 euro a carico della Regione Lombardia e per 7.235.418,70 euro a carico della Provincia di Cremona, come rappresentato più in dettaglio nelle premesse.

3. Prescrizioni e raccomandazioni

3.1. Le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituite dai prospetti relativi alle risultanze della verifica di ottemperanza ex articoli 166 e 185 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e della Conferenza di servizi, sottoscritte dal Responsabile unico del progetto e dal rappresentante della Direzione generale competente, cui resta subordinata l'approvazione del progetto di cui al punto 1.1, sono riportate negli allegati 1 e 2, che formano parte integrante della presente delibera.

3.2. Il soggetto aggiudicatore recepirà le prescrizioni, relative alla tutela monumentale, al cui pieno rispetto è stata subordinata l'efficacia dell'autorizzazione all'esecuzione delle opere rilasciata dalla Soprintendenza competente con nota del 2 maggio 2024, n. 4615 e conferma-

te dal Ministero della cultura con nota 13 giugno 2024, n. 20542, di seguito riportate:

3.2.1. «siano comunicati per iscritto, con un anticipo di almeno dieci giorni, la data di inizio dei lavori, il nominativo della ditta esecutrice e della direzione lavori, che dovrà essere obbligatoriamente affidata alla figura professionale abilitata di architetto in conformità alle disposizioni dell'art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537;

3.2.2. venga realizzata una esauriente ed esaustiva documentazione fotografica, anche su supporto informatico, delle diverse fasi dei lavori, da inviare all'ufficio competente unitamente alla relazione di fine lavori»;

3.3. Per il profilo di tutela del patrimonio archeologico, il soggetto aggiudicatore recepirà la prescrizione richiesta con le note richiamate al punto 3.1. della presente delibera: «si richiede che tutte le operazioni di scavo siano effettuate con l'assistenza di una ditta archeologica, che operi su incarico della Committenza, sotto la direzione scientifica di questo Ufficio» e «si prescrive di effettuare controlli mediante *metal detector* nel sedime pertinente all'alveo fluviale, in corrispondenza di tutte le nuove escavazioni»;

3.4. Il soggetto aggiudicatore proseguirà con le successive fasi progettuali e di realizzazione dell'opera, recependo le prescrizioni e le raccomandazioni, riferite al progetto definitivo, cui resta subordinata l'approvazione dello stesso, la cui ottemperanza non potrà comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui alle premesse e al precedente punto 2.

3.5. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dare seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre, se del caso, misure alternative.

4. Disposizioni finali

4.1. Il soggetto aggiudicatore dell'opera assicura il monitoraggio, aggiornando e garantendo l'omogeneità dei dati presenti nel sistema CUP e nella Banca dati unitaria.

4.2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti terrà informato il CIPESS sulla conclusione dei lavori o su eventuali ritardi che si dovessero determinare e sulle conseguenti misure poste in atto.

4.3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di monitoraggio sulla realizzazione dell'opera ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa.

4.4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti riguardanti il progetto.


4.5. Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 24 del 2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Il Vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1635



S.P. ex S.S. n. 415 "Paulese" – Ammodernamento tratto "Crema – Spino d'Adda".
Lotto n. 3 – "Nuovo ponte sul fiume Adda – Lavori di raddoppio del ponte sul fiume Adda e dei relativi raccordi in Provincia di Cremona e Lodi".

La seguente tabella riporta le risultanze della Verifica di Ottimperanza ex artt. 166 e 185 cc. 4 e 5 del Dlgs 163/2006 (cod. IDVIP: 4637) come da parere n. 373 dell' 8 novembre 2021 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS.


Le verifiche alle prescrizioni di cui alla Delibera CIPE 121 del 9/11/2007 hanno portato a ritenere:

- Ottimperata: n. 1.2.1, 2.1.5, 2.1.6, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.3.2, 2.4.5, 2.4.6, 2.5.1, 2.5.2
- Parzialmente ottimperata: n. 2.1.2, 2.1.3, 2.4.1.a, 2.4.4, 3.1.6.
- Da Ottimperare in fase successiva: n. 2.1.1, 2.1.4, 2.3.1, 2.3.3, 2.4.1.b, 2.4.1.c, 2.5.3, 5.2, 61, 7.2, 7.3
- Recepita per la presente fase e da Ottimperare in fase successiva: n. 2.4.2, 2.4.3, 3.1.2, 3.1.7, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 7.1
- Ottimperanza a cura di altro Ente: n. 1.1.1, 1.2.2, 2.5.1, 3.1.1, 3.1.4, 3.1.5, 4.1.1
- Superata: n. 3.1.3.




In rosso sono evidenziate le ulteriori azioni di aggiornamento e completamento del presente progetto definitivo e che rispondono alle prescrizioni individuate dall'istruttoria sopraccitata come "parzialmente ottimperata" e "da ottimperare in fase successiva" (azioni di indirizzo per la redazione del progetto esecutivo).

Cod. prescr.	TESTO DESCRIZIONE	SINTESI ARGOMENTAZIONI/AZIONI DEL PROONENTE	ESITO VERIFICA
1. PRESCRIZIONI DI CARATTERE PROGETTUALE			
1.1 Elementi di carattere generale			
1.1.1	Si conferma la soluzione 2a – ponte ad unica carreggiata da realizzarsi fra il ponte esistente in esercizio ed il ponte storico di Bisnate ed il ponte attualmente prevista in posizione intermedia tra il ponte storico e il ponte attualmente in esercizio.	<p>In accordo a quanto prescritto, la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Adda è prevista in posizione intermedia tra il ponte storico di Bisnate ed il ponte attualmente in esercizio.</p> <p>Il nuovo ponte sarà destinato alla sola carreggiata in direzione Cremona, mentre l'attuale accoglierà le due corsie in direzione Milano.</p> <p>L'ipotesi di demolizione dell'attuale ponte e di prevedere la realizzazione di unico manufatto a quattro corsie, quale soluzione auspicata in fase preliminare, è stata di fatto scartata in considerazione dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Necessità di mantenere durante tutti i lavori il transito lungo la direttive Paulese interessata quotidianamente da importanti volumi di traffico (traffico giornaliero medio pari a 26.000 veicoli) che risulterebbero non 	Altro Ente Parere MIC acquisito il prot. CTV/A/2766 del 27/05/2021

PROGETTO DEFINITIVO – QUADRO SINOTTICO VERIFICA OTTEMPERANZA



	<p>esercizio e con forte cura nella riduzione della criticità idraulica e dovrà, inoltre, conseguire un'opera di attraversamento di alto valore tecnico - architettonico sia in se stessa che nel contesto paesaggistico nel quale dovrà inserirsi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • deviabili su percorsi alternativi senza gravi impatti sulla circolazione. • Il manufatto in c.q. e c.q.p. attualmente in esercizio è stato realizzato per conto di A.N.A.S. fra il 1983 e il 1985 con lavori appaltati per somma urgenza a seguito del cedimento strutturale di una delle pile del ponte storico in muratura che lo ha reso inidoneo al transito veicolare, ed è stato aperto ufficialmente al traffico il 24 aprile 1985. Il suo stato di conservazione generale è buono, le parti strutturali non presentano ammaloramenti, ed è perentorio ipotizzabile che sia in grado di svolgere la sua funzione ancora per decenni di vita utile. • Il calibro stradale dell'impalcato del ponte attuale è idoneo per accogliere la carreggiata nord in direzione Milano, previo adeguamento dei soli cordoli di impalcato per l'installazione di nuove barriere stradali in accordo agli standard previsti per il livello di servizio della nuova arteria stradale raddoppiata. Tali barriere metalliche hanno le medesime caratteristiche di quelle installate lungo il nuovo ponte, ovvero barriere bordo-ponte con classe di contenimento H4, così da far assumere ai piani viabili delle due carreggiate contrapposte il medesimo aspetto, sia lateralmente, sia nello spazio centrale spartitraffico. • Incremento sostanziale dei costi di investimento quantificabile, in aggiunta agli oneri preventivati, con la maggiorazione dovuta ai costi necessari alla demolizione, allo smaltimento dei materiali demoliti, e alla ricostruzione di un ulteriore ponte. Il nuovo ponte affiancato all'esistente è costituito da un impalcato a 3 campate ad arco ribassato (lunghezza in asse appoggio pari a 48,50-93,08-48,50) e presenta un profilo del tutto simile al ponte in esercizio, sia per sagoma sia per quote di imposta. Questa conformazione consente da un lato di non alterare la vista in prospetto attualmente esistente su entrambi i fronti nord e sud delle opere di attraversamento, e dall'altro permette al ponte di presentarsi come un unico manufatto con l'esistente, pur restando strutturalmente indipendente dallo stesso. Le pile sono previste in allineamento e in aderenza a quelle del ponte in esercizio in modo da ridurre la criticità idraulica, e sono cinte interamente con le attuali da un carter metallico che non ha funzioni strutturali, ma conferisce alla pile l'aspetto estetico di un unico blocco di sostegno per entrambi gli impalcati, migliorandone al contempo l'efficienza idrodinamica. 	
		<h3>1.2 Elementi di carattere puntuale</h3>	
1.2.1	<p>Dovrà essere garantito il collegamento della Via Pioppo all'uscita Ovest di Spino d'Adda della Paulese inqualificata.</p>	<p>Il collegamento della Via Pioppo è garantito mediante il sottopasso la cui realizzazione è stata anticipata nell'ambito dei lavori di riqualifica della ex S.S. n. 415 "Paulese" – lotto cremonese n. 2 indicativamente alla km 16+538 in Comune di Spino d'Adda unitamente alla nuova viabilità comunale in uscita dallo svincolo Spino Ovest (lavori ultimati nel 2015).</p>	
1.2.2	<p>Nella progettazione definitiva e/o esecutiva del nuovo ponte, dovrà essere prestata particolare attenzione alla qualità architettonica del manufatto, procedendo nella redazione della progettazione in pieno accordo con le Sovrintendenze per i beni architettonici ed ambientali di</p>	<p>Gli esigui spazi operativi a disposizione necessari al varo del ponte, confinati fra il ponte storico e il ponte esistente, e l'impossibilità di agire mediante operazioni di montaggio dal basso, hanno indotto l'adozione di una struttura metallica a cassone per la formazione degli elementi strutturali dell'impalcato. Questa soluzione consente in particolare di accelerare la durata delle fasi di montaggio e di ridurre i</p>	



Milano e Brescia.

tempi di approntamento delle isole provvisionali in alveo necessarie per il sostegno delle piante di varo. Le piante di assemblaggio troveranno infatti spazio lungo i rilevati di approccio al ponte esistente che una volta assemblato nelle due metà sarà posizionato in sede definitiva a spinta nell'interspazio esistente tra il ponte storico e il ponte in esercizio. Il nuovo ponte presenta un profilo del tutto simile al ponte in esercizio, ovvero costituito da impalcato a tre luci ad arco ribassato che consente di mantenere una configurazione architettonica leggera e semplice nelle sue linee composite.

Allo scopo di preservare la singolarità estetica del ponte asburgico nel contesto esistente e di porre in maggior relazione i due ponti contemporanei in modo da far assumere loro l'aspetto di unica struttura, pur restando strutturalmente indipendenti, sia l'impalcato del nuovo ponte, sia il carter di inviluppo delle pile allineate, sono realizzati, anziché in acciaio COR-TEN come inizialmente previsto, in acciaio tradizionale al carbonio opportunamente verniciato con colorazione tendente alle tonalità grigio luci/grigio cemento.

Le spalle del nuovo ponte, sia in sponda cremonese sia in sponda lodigiana, sono posizionate lungo lo stesso allineamento di quelle esistenti e mantengono il medesimo aspetto geometrico e le stesse caratteristiche materiche (calcestruzzo ciclopendone).


Su sponda cremonese la scarpa della controbanca rivestita con blocchi squadrati in cemento posta in aderenza alla spalla esistente è prolungata sotto sagoma anche in corrispondenza della nuova spalla così da assumere un unico aspetto ben profilato e ordinato lungo l'intero fronte visibile dal passaggio ciclopendone esistente.

Su sponda lodigiana la controbanca è assente. Le spalle manterranno comunque lo stesso aspetto a vista a tutt'altezza lungo l'intero fronte visibile dal passaggio ciclopendone di nuova previsione, ottenuto dal risvolto orizzontale delle protezioni di sponda fluviale realizzata con massicciolopici.



Allo scopo di mitigare gli impatti visivi dovuti alla presenza degli impalcati contemporanei e delle barriere stradali ad essi associate, nonché attenuare i disturbi acustici determinati dal traffico veicolare in transito sugli stessi rispetto agli utenti che transiteranno sul ponte storico, si prevede l'installazione di una barriera schermante visiva/acustica sul nuovo ponte lungo il fronte rivolto verso il ponte storico.

Tale barriera si compone di:


- pannelli scatolati fonoassorbenti costituiti da lamiera forata in acciaio COR-TEN e lana minera per un'altezza di 2,50 m sopra il piano viabile posizionati su montanti verticali di pari materiale posti a passo longitudinale pari a 3,00 m;
- carri in lamiera a disegno con forature in acciaio corten per un'altezza di 1,00 m sotto il piano viabile. Questa parte ha lo scopo di mascherare visivamente il passaggio delle passerelle porta cavi dei servizi tecnologici integrati alla barriera stessa e il sistema di tubazioni e pluviali per il collettamento delle acque meteoriche di piazzalforma intercettate dall'impalcato tramite caditoie a bocca di lupo poste lungo il cordolo di alloggiamento delle barriere stradali metalliche. La barriera così composta, oltre a costituire, per colorazione, un elemento di relazione




<p>delle nuove strutture con le arcate in laterizio del ponte storico, punta a valorizzare la fruizione del ponte storico stesso da parte della mobilità lenta di ciclisti e pedoni, isolando il passaggio dai contesti stradali adiacenti.</p> <p>Il presente progetto definitivo recepisce le indicazioni della Soprintendenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> la barriera stradale metalliche che, a differenza delle barriere new-jersey inizialmente previste, consentono maggiore visibilità, anche se parziale, verso nord; la barriera schermante è limitata al solo cantiere in lamiera (altezza 1,00 m) con una colorazione nei toni del grigio-chiaro, anziché in acciaio COR-TEN, da posizionare al di sotto del piano viabile lungo il lato nord del nuovo ponte allo scopo di mitigare gli impatti visivi dovuti alla presenza delle passerelle portacavi per i sotto-servizi tecnologici e del sistema di tubazioni e pluviali per il collettamento delle acque meteoriche di piattaforma. <p>Nella successiva fase di progettazione esecutiva saranno definite le opportune soluzioni di dettaglio da sottoporre alla Soprintendenza territorialmente competente per il preventivo parere, in merito alle sistemazioni dei percorsi di accesso alle sponde del fiume Adda al ponte storico e viceversa.</p>	<p>RECEPITA IN RELAZIONE DI RISPONDENZA - DA OTTEMPERARE IN PROGETTO ESECUTIVO</p> <p>Il progetto definitivo viene integrato con una nuova progettazione delle opere di mitigazione e di compensazione ambientale che comprende anche le opere necessarie per mitigare gli impatti provocati in fase di costruzione dell'opera e che costituiranno impegni contrattuali per l'impresa esecutrice. Tale progettazione prevede la redazione del quaderno delle opere tipo per gli interventi di mitigazione ambientale che sarà ripreso in fase di progettazione esecutiva. In merito alle prescrizioni relative alla conduzione del cantiere, oltre alle prescrizioni standard relative agli impatti sulla componente acqua, aria e rumore si terrà attesi conto dei dati raccolti durante il monitoraggio ante-opera e di eventuali ulteriori indicazioni derivanti dalla Valutazione d'Incidenza (Art. 5 D.P.R. 357/1993).</p> <p>PARZIALMENTE OTTEMPERATA</p> <p>Gli elaborati 5.11 - rev.01 e 5.12 - rev.01 sono relativi a "Opere a verde - Computo metrico estimativo" e "Elenco prezzi unitario - Prezzario opere forestali Regione Lombardia 2019". Tra gli elaborati rev.01 non è presente il Q.E. generale dell'opera</p>
<p>2.1 Elementi di carattere generale</p> <p>2.1.1 Dovranno essere inserite, nei documenti progettuali relativi agli oneri contrattuali dell'appaltatore dell'infrastruttura (capitolati d'appalto), le prescrizioni relative alla mitigazione degli impatti in fase di costruzione e quelle relative alla conduzione delle attività di cantiere.</p> <p>2.1.2 Dovrà essere compreso un progetto di Monitoraggio Ambientale redatto secondo le Linee Guida predisposte dalla Commissione Speciale V.I.A. ed inserirne il relativo costo nel quadro economico generale.</p>	<p>Il Piano di Monitoraggio Ambientale è stato rivisto, aggiornato ed integrato per tutte le componenti ambientali e gli aspetti tematici di rilievo, in conformità con quanto definito nelle "Linee Guida del Ministero dell'Ambiente". L'obiettivo generale del Piano di Monitoraggio Ambientale, per quanto riguarda vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi è quello di avere un quadro chiaro della situazione di queste componenti in fase di ante operam, mantenere sotto controllo la situazione durante il "corso d'opera", al fine di poter intervenire rapidamente in caso di criticità, ed in fine ripetere i monitoraggi post operam per una verifica che le attività lavorative non abbiano apportato cambiamenti allo stato delle componenti ambientali. Un altro obiettivo del piano è quello di controllare in fase post operam il corretto accrescimento delle nuove piantumazioni ed il loro inserimento nel contesto ambientale, ovvero verificare le eventuali ripercussioni positive dal punto di vista floristicovegetazionale sulla qualità biologica del territorio.</p> <p>Nei Piano di Monitoraggio Ambientale sono esplicitati tutti i costi per la sua</p>



attuazione nelle varie fasi temporali. Tali costi saranno riportati nel quadro economico complessivo dell'opera. Si rimanda all'elaborato 5.4 – rev 01 – Piano di Monitoraggio Ambientale per i dettagli tematici considerati.	<p>Il Piano di Monitoraggio Ambientale sopraccitato assume nuova codifica/numerazione (vedi elaborato 415DQ105000).</p> <p>Il costo per l'esecuzione delle attività di monitoraggio previste dal piano risulta inserito tra le voci componenti le somme a disposizione del Q.E. generale dell'opera (vedi elaborato 415DT102000).</p>	<p>PARZIALMENTE OTTEMPERATA Le misure sono indicate nel PMA ma non negli elaborati di progetto e negli oneri per l'impresa. In sede di progettazione esecutiva dovranno essere specificate nei relativi elaborati di progetto e di gara.</p> <p>Il Piano di Monitoraggio Ambientale individua specificatamente per le fasi di cantiere le attività e le puntuali modalità operative che dovranno essere rispettate nella conduzione dei lavori per garantire l'integrità dell'ambiente naturale in tutte le sue componenti. Oltre ai tali prescrizioni relative agli impatti sulla componente acqua, aria e rumore si terrà attreso conto dei dati raccolti durante il monitoraggio ante-opera e di eventuali ulteriori indicazioni derivanti dalla valutazione d'incidenza (Art. 5 D.P.R. 357/1993). Gli accorgimenti utili alla limitazione della diffusione di polveri durante le attività di cantiere con l'obiettivo di evitare la deposizione sulla vegetazione e lungo il tratto del fiume Adda coinvolto dai lavori a tutela degli ecosistemi presenti sono così riassumibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • limitazione della velocità dei mezzi all'interno delle aree di cantiere e sulle piste non pavimentate a 30 km/h; • trattamento delle superfici non pavimentate tramite bagnamiento (wet suppression) con acqua; • pulizia automatica delle ruote dei mezzi dalla polvere con un sistema automatico di irrigazione; • copertura dei cumuli; • sospensione delle attività di movimentazione materiali con venti di velocità elevata; • posizionamento, se necessario, di barriere mobili atte a ridurre le dispersioni di polveri; • Ottimizzazione del carico dei mezzi di trasporto preferendo bilanci telonati di grande capacità e pianificazione dei viaggi evitando le ore di punta del traffico locale; • Riduzione dell'altezza di caduta sul mezzo di trasporto del materiale polverulento durante le operazioni di movimentazione e carico/scarico; • spegnimento del motore dei mezzi durante le operazioni di carico/scarico. <p>Si rimanda all'elaborato 5.4 – rev 01 – Piano di Monitoraggio Ambientale per i dettagli tematici considerati.</p> <p>L'allegato citato assume nuova codifica/numerazione: per 5.4 vedi elaborato 415DQ105000.</p> <p>In sede di progettazione esecutiva negli elaborati di riferimento saranno specificate le misure previste per la limitazione della diffusione di polveri durante le attività di cantiere a carico dell'impresa esecutrice.</p>
2.1.3	Nella progettazione definitiva e/o esecutiva dovranno essere previste, per la fase di cantiere, misure idonee a consentire la conservazione dell'area naturale oggetto di intervento.	
2.1.4	Si dovrà predisporre quanto necessario per adottare, prima della data di consegna dei lavori, un Sistema di Gestione	DA OTTEMPERARE IN FASE SUCCESSIVA




Ambientale dei cantieri secondo i criteri di cui alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CEE n. 761/2001).		di cui alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CEE n. 761/2001).		
2.1.5	Gli elaborati dovranno essere redatti in conformità alle specifiche del Sistema Cartografico di Riferimento.	Gli elaborati sono stati redatti in conformità alle specifiche del Sistema Cartografico di Riferimento.	OTTEMPERATA	
2.1.6	Le opere di sistemazione a verde, di risanamento ambientale e di rinaturalazione previste in progetto dovranno essere sviluppate, applicando le "tecniche dell'ingegneria naturalistica", assumendo, come riferimento, "linee guida per capitoli speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde" del Ministero dell'Ambiente, Servizio V.I.A., settembre 1997, e altri manuali qualificati quali, ad esempio:	<ul style="list-style-type: none"> • "Quaderno delle opere tipo di ingegneria naturalistica" della Regione Lombardia, 2000; • "Manuale di ingegneria naturalistica" della Regione Lazio, 2001 e 2003; • "Attiante delle opere di sistemazione dei versanti" dell'A.P.A.I., 2002. 	<p>Il progetto definitivo viene integrato con una nuova progettazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale definite secondo i criteri individuati dalla normativa di settore e/o suggeriti dalle linee guida qualificate e definite in accordo con i responsabili del Parco Regionale Adda Sud.</p> <p>Gli interventi sono illustrati dalla relazione e dalle tavole progettuali in grado di permettere l'identificazione corretta delle aree interessate e la tipologia di interventi previsti.</p> <p>Si rimanda per dettagli agli allegati n. 5.1 – 5.5 – 5.6 – 5.7 – 5.8.</p> <p>Il disciplinare degli elementi tecnici delle opere a verde (allegato n. 5.9) mette in evidenza le tecniche utilizzate nella progettazione delle opere a verde. Sono individuate diverse tipologie di interventi vegetazionali distinti in: prato in piano; inerbitamento del rilevato; arbusto; arbusto su rilevato; bosco; bosco filtro; siepe a tetto; filare arboreo; siepe stretta; siepe larga; laghetto. Per ogni tipologia sono individuate le specifiche da adottare per i setti di impianto, per le scelte del materiale vivaistico, per le modalità di messa a dimora.</p> <p>Gli allegati citati assumono nuova codifica/numerazione:</p> <p>per 5.1 vedi elaborato 415DQ101000</p> <p>per 5.5 vedi elaborato 415DG202000</p> <p>per 5.6 vedi elaborato 415DG203000</p> <p>per 5.7 vedi elaborato 415DG204010</p> <p>per 5.8 vedi elaborato 415DG204020</p> <p>per 5.9 vedi elaborato 415DQ301000</p>	OTTEMPERATA
2.2 Ambiente, idrico, suolo e sottosuolo		<p>2.2.1 Come previsto dallo S.I.A., nelle successive fasi di valutazione della compatibilità idraulica del nuovo attraversamento dell'Adda, valutando le modifiche potenzialmente indotte sugli equilibri naturali del fiume in rapporto con le fasce delimitate dal P.A.I. secondo i criteri e le metodologie in esso contenuti (Direttiva contenente i "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'1.05.1999), e sviluppando il progetto delle opere di consolidamento. Tali documenti dovranno costituire parte integrante del progetto definitivo.</p> <p>La valutazione di compatibilità idraulica della nuova opera è stata condotta, per conto della Provincia di Cremona, dall'Università di Pavia – Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura.</p> <p>Alla verifica idraulica preliminare preventiva, con modello monodimensionale, è seguita la modellazione numerica bidimensionale a fondo fisso e la successiva modellazione fisica dell'erosione localizzata del fondo su un modello fisico in scala, appositamente realizzato presso il laboratorio n. 2 del Polo Scientifico di Boretto (MN) di proprietà dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po. Tale modellazione fisica ha consentito di definire stime attendibili in merito all'entità dell'erosione localizzata in prossimità delle pile e delle spalle dei ponti esistenti e di quantificare conseguentemente l'estensione della protezione del fondo necessaria a contrastare una eccessiva erosione dell'alveo. Successivamente a tali verifiche l'analisi è stata estesa ad una zona molto più vasta al fine di completare le verifiche di compatibilità idraulica previste dalla Direttiva P.A.I., ampliando il dominio di calcolo alle aree golendali e i loro principali limiti morfologici presenti in destra e sinistra idraulica, e per approfonidire le modalità degli eventuali allagamenti provocati da ipotetici eventi di piena catastrofici nelle varie fasi di realizzazione del</p>	OTTEMPERATA - l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 38 delle NA del PA, e della Direttiva Infrastrutture del PAI, rimandando all'AIPo la verifica della compatibilità delle opere provvisorie durante la fase di cantiere	




ponte	<p>2.2.2 Dovrà essere previsto uno studio approfondito circa il rapporto dell'opera con le fasce fluviali di esondazione (A e B) e, quindi, relativo alla conformità del progetto al Piano stradico per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Po. In ogni caso gli interventi previsti lungo il corso d'acqua dovranno essere verificati con le autorità competenti (Autorità di Bacino del Po A.I.P.O.).</p>	<p>Lo studio richiesto, come descritto al punto precedente, è stato sottoposto per le valutazioni di competenza sia ad Autorità di Bacino Distrettuale per il Fiume Po sia alla Agenzia Interregionale per il Fiume Po che hanno rilasciato il nulla osta all'intervento rispettivamente con nota prot. n. 32623 dei 24/06/2020 e n. 21778 del 21/04/2020 allegate al presente documento in appendice.</p>	<p>OTTENERATA - l'A.I.P.O ha rilasciato nulla osta ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 con prescrizioni che dovranno essere ottemperate nelle fasi successive con controllo da parte di Altro Ente</p>
2.2.3	<p>Si dovrà prevedere, compatibilmente con le esigenze di carattere statico e strutturale, il massimo impiego possibile delle tecniche dell'ingegneria naturalistica per gli interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consolidamento delle fondazioni dei ponti esistenti, in particolare di quello storico. • rintocco, risagomatura e innalzamento della soglia a valle; • consolidamento delle sponde del fiume per contrastare l'attività erosiva della corrente. 	<p>Il progetto definitivo individua gli interventi di consolidamento e di manutenzione del ponte storico di Bisnate, necessari al suo mantenimento e conservazione storico-architettonica per recuperarne la funzionalità con l'obiettivo di consentire, pur con limitazioni, il transito alle categorie di veicoli che non potranno più transitare a norma di Codice della Strada lungo la strada Poulse riaffacciata, ovvero pedoni, cicli e motocicli e mezzi agricoli.</p> <p>Si rimanda all'elaborato 12.1 - "Ponte Asburgico - relazione generale" per la descrizione degli interventi di consolidamento e all'elaborato 12.5.17 - "Ponte Asburgico - relazione tecnica e storica" e all'elaborato 12.5.18 - "Ponte Asburgico - relazione per la Soprintendenza", per la descrizione degli interventi di restauro e conservazione.</p>	<p>Stante l'obiettivo di riabilitazione del ponte storico, gli interventi di consolidamento, di restauro e di conservazione assumono carattere prevalentemente strutturale e dovranno essere necessariamente condotti con le tradizionali tecniche dell'ingegneria civile. Gli interventi previsti non modificano comunque in alcun modo l'aspetto esterno del manufatto. Per quanto concerne la soglia a valle del ponte storico, a seguito di un intervento di riprofilatura già eseguito da A.I.P.O. sulla briglia stessa, non si rendono necessari ulteriori interventi di rinforzo, risagomatura ed innalzamento. Il progetto prevede, sulla base delle risultanze dello studio di compatibilità idraulica e della modellazione fisica sviluppata, interventi di protezione delle sponde e dell'alveo in corrispondenza della pila di tutti gli attraversamenti. Le protezioni all'erosione del fondo alveo saranno realizzate mediante posa di massi naturali di adeguata granulometria (fp-rap). Per le sponde irregolari adottati i criteri suggeriti dalle tecniche di ingegneria naturalistica, per la formazione di scogliere inverdite mediante la posa di grossi massi disposti tra i massi stessi.</p> <p>Gli allegati citati assumono nuova codifica/numerazione:</p>
2.2.4		<p>Si dovranno prevedere gli interventi di sistemazione idraulica e ambientale delle sponde del fiume Adda - tenuto anche conto del nuovo regime idraulico che il progetto determina - utilizzando, per quanto possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica.</p>	<p>OTTENERATA</p>



2.2.5	In fase di progettazione definitiva e/o esecutiva dovranno essere previste idonee strategie per il controllo delle povere diffusione di acque di fiume Adda coinvolto dai lavori a cantiere, al fine di evitare danni sia alle acque di fiume Adda che a quelle dell'Adda. Si rimanda al riscontro sulla prescrizione n. 2.1.3.	Il Piano di Monitoraggio Ambientale individua accorgimenti utili alla limitazione della diffusione di acque di fiume Adda coinvolto dai lavori a cantiere, con l'obiettivo di evitare la deposizione sulla vegetazione e lungo il tratto del fiume Adda coinvolto dai lavori a tutela degli ecosistemi presenti.	OTTEMPERATA
		In fase post operam in corrispondenza dei punti di misura adottati per la valutazione dell'impatto acustico, e comunque sulla base di un piano operativo concordato con Regione Lombardia e sentita l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, saranno ripetute le misurazioni fonometriche ai fini della verifica del dimensionamento e della progettazione di eventuali ulteriori soluzioni mitigative adottate e, ove necessario, al dimensionamento e alla progettazione di eventuali ulteriori mitigazioni che si dovessero rendere necessarie per conseguire il rispetto dei limiti stessi. Le azioni di monitoraggio acustico dovranno essere svolte sulla base di specifico piano operativo da verificare e approvare da parte della Regione, sentita l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.).	DA OTTEMPERARE IN FASE DI VERIFICA DI ATTUAZIONE FASE 1 E IN FASE POST OPERAM
2.3.1	Dovranno essere effettuate rilevazioni fonometriche post operam, finalizzate alla verifica del conseguimento dei rispetti dei limiti di rumore, alla verifica della efficacia delle soluzioni mitigative adottate e, ove necessario, al dimensionamento e alla progettazione di eventuali ulteriori mitigazioni che si dovessero rendere necessarie per conseguire il rispetto dei limiti stessi. Le azioni di monitoraggio acustico dovranno essere svolte sulla base di specifico piano operativo da verificare e approvare da parte della Regione, sentita l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.).	In fase post operam in corrispondenza dei punti di misura adottati per la valutazione dell'impatto acustico, e comunque sulla base di un piano operativo concordato con Regione Lombardia e sentita l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, saranno ripetute le misurazioni fonometriche ai fini della verifica del dimensionamento e della progettazione di eventuali ulteriori soluzioni mitigative adottate e, ove necessario, al dimensionamento e alla progettazione di eventuali ulteriori mitigazioni che si dovessero rendere necessarie per conseguire il rispetto dei limiti stessi. Le azioni di monitoraggio acustico dovranno essere svolte sulla base di specifico piano operativo da verificare e approvare da parte della Regione, sentita l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.).	OTTEMPERATA
2.3.2	Il progetto dovrà contenere le indicazioni di cui al D.P.R. n. 142/2004 relativo all'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare.	L'elaborato n. 5.3 – Valutazione d'Impatto Acustico è stato redatto ai sensi del D.P.R. n. 142/2004 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare". L'allegato citato assume nuova codifica/numerazione: per 5.3 vedi elaborato 415DQ104000	OTTEMPERATA
2.3.3	In caso siano presenti casi di criticità relativa ai livelli acustici, eventualmente segnalati dallo S.I.A. o dallo studio di A.R.P.A. di Lodi, Cremona e città di Milano/Mellegnano, prot. n. 97/2003 del 30/05/2003, in sede di progettazione esecutiva si dovranno verificare i risultati delle simulazioni previsionali ed, eventualmente, ridimensionare le opere di mitigazione.	Dalle conclusioni dello studio di cui all'elaborato n. 5.3 – Valutazione d'Impatto Acustico non emergono particolari criticità relative ai livelli acustici. In ultima analisi, considerando il combinato disposto del D.P.R. n. 142/2004 e del D.M. 29.11.2000 tutti gli edifici per i quali vi sono superamenti in facciata, possono ritenersi già risanati considerando lo stato e la qualità dei serramenti presenti. In fase post operam in corrispondenza dei punti di misura adottati per la valutazione dell'impatto acustico, e comunque sulla base di un piano operativo concordato con Regione Lombardia e sentita l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, saranno ripetute le misurazioni fonometriche ai fini della verifica del rispetto dei limiti normativi vigenti. L'allegato citato assume nuova codifica/numerazione: per 5.3 vedi elaborato 415DQ104000	DA VERIFICARE IN VERIFICA DI ATTUAZIONE FASE 1 SU PROGETTO ESECUTIVO
2.4.1	Per l'inserimento ambientale del nuovo ponte – nel contesto dell'insieme delle opere di riqualificazione della strada Paoliese – dovranno essere affinate, in sede di progettazione definitiva e in accordo con la Regione Lombardia, l'Ente gestore del Parco Adda Sud, le proposte di opere ed interventi di compensazione ambientale, mediante: a) la riconnessione ecologica e il miglioramento funzionale degli ecosistemi comunque toccati	Il progetto delle opere di compensazione ambientale è orientato ad ottenere una riqualificazione paesaggistica e ambientale del corridoio fluviale con diversi interventi mirati al miglioramento degli habitat interferiti. Le scelte progettuali, in merito alla tipologia di intervento, alla loro funzione ed ai loro posizionamenti, sono state concordate con i responsabili del Parco Regionale Adda Sud. La progettazione ha quindi come obiettivo non solo la compensazione per la sottrazione di aree boschive esistenti, ma la ricostituzione di un tratto del corridoio	PARZIALMENTE OTTEMPERATA In sede di presentazione del progetto esecutivo (Verifica di attuazione Fase 1) dovrà essere trasmessa la documentazione prodotta in esito agli accordi.



<p>dall'intervento, al fine di incrementare la funzione ecologica e la biodiversità del corridolo fluviale;</p> <p>ecologico primario della rete ecologica regionale avendo cura di prendere in considerazione tutte le problematiche relative ai territori e ai siti di Natura 2000 limitrofi all'area di cantiere.</p> <p>In particolare, le sponde del fiume Adda verranno ripristinate ed avviate all'recupero progressivo delle coperture vegetazionali, presupposto fondamentale per il pieno recupero della funzione ecologica del corridoio fluviale, mediante opere di ingegneria naturalistica costituite da scogliere in massi di cava completeate da sennine di erbacee e piantagione di talee di salice; di conseguenza, le sponde interessate dall'intervento saranno ripristinate.</p> <p>Il Piano di Monitoraggio Ambientale prevede monitoraggi sia a monte che a valle dell'intervento, per un'estensione dell'area di monitoraggio di due km verso nord e due verso sud. Questo permetterà di verificare in tutte le fasi (ante, corso e post operam) il mantenimento della funzione ecologica di corridoio che il fiume Adda assume in questa porzione del suo corso, così come evidenziato anche dalla Rete Ecologica Regionale. Questo permetterà di reagire rapidamente in relazione a qualsiasi evento negativo delle varie componenti ambientali in materia di connessione ecologica e conservazione della biodiversità.</p> <p>In sede di progettazione esecutiva negli elaborati di riferimento saranno definite nel dettaglio le tipologie di interventi di compensazione ambientale in accordo con i soggetti interessati (Parco Adda Sud)</p>	<p>Il Piano di Monitoraggio Ambientale della componente vegetazione, flora e fauna include anche la fase CO "corso d'opera" al fine di valutare gli eventuali effetti dell'emissione di inquinanti. Le valutazioni degli impatti locali sull'atmosfera sono state sviluppate secondo le "linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali pulverulenti" elaborate da ARPA Toscana nonché i modelli e i parametri US_EPA (AP-42 compilation of Air Pollutant Emission Factors). L'analisi della fase di cantiere sviluppata nel Piano per valutare le possibili emissioni di polveri (PM10) durante le varie fasi delle attività dei singoli cantieri ha considerato: - le emissioni di polveri dai motori dei mezzi di cantiere considerando gli impatti sulla viabilità ordinaria del trasporto dei materiali e delle terre da costituzione; - le emissioni di polveri per transito di mezzi su strade non pavimentate; - le emissioni di polveri per attività di movimento di terreni (minerali, terra e/o fitti); - le emissioni di polveri per erosione del vento su aree non protette in superficie. L'analisi complessiva ha permesso di concludere che le emissioni sono compatibili con incettori più prossimi (circa 150 m), con valori inferiori ai valori limite fissati dalle Linee Guida ARPA. Non si rilevano pertanto azioni da intraprendere. I SIC più prossimi si trovano a distanza di circa 1 chilometro quindi, con lo stesso criterio (in funzione della distanza e della durata del cantiere), si può concludere che le emissioni saranno compatibili con questi incettori. Al termine dei lavori le piste di accesso ai cantieri saranno ripristinate alle condizioni dei luoghi originarie tramite interventi di apporto e profilatura di terra naturale vegetale e di impianto di essenze arboree e arbustive.</p>	<p>RECEPITA IN PARTE PER LA PRESENTE FASE - DA VERIFICARE CON RIFERIMENTO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CON MONITORAGGI IN CORSO D'OPERA</p> <p>Il Piano di Monitoraggio Ambientale prevede un dettagliato programma di azioni per il controllo di vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi allo scopo di avere un quadro chiaro della situazione di queste componenti in fase di ante operam, particolare attenzione al corridoio fluviale</p> <p>RECEPITA IN PARTE PER LA PRESENTE FASE - Si rimanda al parere della regione Lombardia, riportato</p>



<p>dell'Adda, per valutare e verificare, in termini di interventi rapidamente in caso di criticità, ed in fine ripetere i monitoraggi post operam per una verifica che le attività lavorative non abbiano apportato cambiamenti allo stato delle componenti ambientali, con particolare riferimento alle specie presenti lungo gli ambienti spondali, nonché la valutazione dell'efficacia delle realizzazioni previste per il recupero dei soprassuoli naturali. Si rimanda ai contenuti dell'elaborato 5.4 - Piano di Monitoraggio Ambientale per i prospetti di dettaglio delle attività di monitoraggio previste per tutte le componenti e per ogni fase dell'opera. L'area interessata dai lavori fa parte della Rete Ecologica Regionale (RER), infatti proprio nei pressi dell'area dei lavori sono individuati dalla RER:</p> <p>b) Elementi di primo livello;</p> <p>c) Corridoi regionali primari a bassa-modesta antropizzazione;</p>	<p>Il corridoio si presenta, quindi, in direzione nord-sud e l'elemento aggiuntivo (il ponte) che andrà ad inserirsi non dovrebbe interrompere la funzionalità del corridoio stesso.</p> <p>Per la verifica di eventuali impatti ed il mantenimento della situazione attuale il PMA prende in considerazione tutte le specie sensibili e a rischio appartenenti sia agli ecosistemi prettamente fluviali, che a quelli terrestri.</p> <p>Si monitoreranno le aree ripristinate in modo da controllare la presenza di specie autoctone, l'eventuale ingresso di specie alloctone, e valutare l'eventuale ricolonizzazione di queste aree delle specie animali individuati come indicatori nel PMA. Tra queste verranno presi in considerazione quindi pesci, anfibi, rettili e odonati, che risultano i gruppi tassonomici in grado di rispondere, in maniera più rapida ai cambiamenti ambientali. Il monitoraggio, invece, anche dei gruppi quali i chiroterri e l'avifauna in un raggio di 2 km a partire dal ponte permetterà di verificare con costanza anche il mantenimento della funzionalità del corridoio ecologico.</p> <p>Il Piano di Monitoraggio Ambientale sopracitato assume nuova codifica/numerazione (vedi elaborato 415DQ105000).</p>	<p>RECEPITA IN PARTE PER LA PRESENTE FASE - DA VERIFICARE CON RIFERIMENTO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CON MONITORAGGI IN CORSO D'OPERA</p>
<p>2.4.2</p>	<p>Pur non essendo interessati dall'intervento si dovrà comunque porre adeguata attenzione a non produrre interferenze, in particolare durante la fase di costruzione, agli effetti dovuti alla fase di costruzione. I rilevi della componente si svilupperanno secondo quanto riportato dal PMA fino ad interessare le aree di 3 delle attuali ZSC sopra citati (IT-2090004 "Garzaia del Mortone" IT-2090003 "Boschi del Mortone", IT-2090006 "Spiagge di Boffalora"). Verrà infine individuata sempre nel PMA una stazione di monitoraggio anche nel SIC IT-2090002 "Boschi e lancia di Comazzo", al fine di verificare che non vi siano variazioni causate da lavori per alcune componenti faunistiche (Avifauna). Tutte le componenti faunistiche sensibili alle attività lavorative verranno analizzate anche all'interno delle ZSC. Come previsto dal PMA varranno monitorati i gruppi tassonomici faunistici dell'Avifauna, degli Odonati, dei Chiroterri, dei Pesci e dei Macrobentos. All'interno di questi gruppi di indicatori sono presenti tutte le specie indicate come di rilevanza nei formulati standard delle ZSC.</p>	<p>In merito alla componente aria il Piano di Monitoraggio Ambientale anche la fase CO "corso d'opera" al fine di valutare gli eventuali effetti dell'emissione di inquinanti. L'analisi della fase di cantiere sviluppata nel PMA per valutare le possibili</p>



<p>2.4.3 Occorre verificare l'eventuale effettiva interferenza del nuovo ponte con specie "proteite" (appartenenza a "liste Rosse") o alle norme comunitarie di difesa della biodiversità – delle quali peraltro lo stesso S.I.A. segnala la possibile presenza – ed attuare i necessari interventi di mitigazione, compensazione e monitoraggio.</p>	<p>emissioni di polveri (PM10) durante le varie fasi delle attività dei singoli cantieri ha permesso di concludere che queste sono compatibili con i ricettori più prossimi (circa 150 m). SIC più prossimi si trovano a distanza di circa 1 chilometro quindi, con lo stesso criterio (in funzione della distanza e della durata del cantiere), si può concludere che le emissioni saranno compatibili con questi ricettori.</p> <p>I principali riferimenti legislativi in base ai quali si sviluppa il Progetto di Monitoraggio Ambientale per la componente vegetazione, flora e fauna possono essere così riassunti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direttiva n. 92/43/CEE del 21.05.1992: Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; • Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009: Conservazione degli uccelli selvatici; • D.P.R. del 08/09/1997 n. 357 e ss.m.m.i.e.: Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. <p>Per le specie onnicche, i rettili e gli anfibi, ovvero i gruppi di vertebrati che racchiudono una gran parte delle emergenze faunistiche a livello di comprensorio, è previsto un Piano di Monitoraggio in continuo, che si sviluppa a partire dalla situazione ante operam, passando per la fase di cantiere, fino alla situazione post operam, durante la quale vengono eseguiti rilevi più frequenti ed estesi, compresa la verifica di risultato delle opere di ripristino degli habitat previsti in progetto. I gruppi di specie che verranno monitorati sono diversi e individuati sulla base delle specie indicate dal S.I.A., sugli elenchi delle specie nei piani di gestione delle ZSC presenti nell'area e prioritizzate in base al loro grado di minaccia indicato dalle principali normative come gli allegati della Direttiva Habitat e gli allegati della direttiva Uccelli, ma anche in base a quanto riportato nelle liste rosse internazionali ed in particolare alla lista rossa nazionale.</p> <p>Tra le specie oggetto di attenzione possiamo, quindi, elencare peculiarità come quella dello Storone Cobice, che risulta criticamente minacciato tra i pesci. Di diverse specie di uccelli legate agli ambienti acquatici, soprattutto gli Ardeidi, motivo per cui è stato identificato una delle ZSC nei pressi dell'area del ponte (Garzaia del Mortone). Sempre legate agli ambienti acquatici sono potenzialmente presenti specie di anfibi come la rana di Lataste e il Pelobate fosco insubrico, entrambe le specie saranno oggetto di monitoraggio in tutte le fasi ante, corso e post operam. Si rimanda all'elaborato 5.4 – Piano di Monitoraggio Ambientale per l'elenco completo delle specie che saranno oggetto di attenzione.</p> <p>L'allegato citato assume nuova codifica/numerazione: per 5.4 vedi elaborato 415Q105000.</p>	<p>RECEPITA IN PARTE PER LA PRESENTE FASE - DA VERIFICARE CON RIFERIMENTO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CON MONITORAGGI IN CORSO D'OPERA.</p> <p>Le operazioni di scoltico della vegetazione spondale, per rispettare la sopraccitata prescrizione, dovranno essere effettuate nel periodo di svernamento dell'avifauna (15 settembre - 1° maggio). Una volta eseguiti tagli della vegetazione, ovvero la rimozione degli habitat principali, le altre lavorazioni potranno essere eseguite e continuate anche ai di fuori del periodo stesso. Secondo quanto indicato nel Piano di Monitoraggio Ambientale oltre alla limitazione temporale dei lavori, verranno effettuati 3 monitoraggi annuali, due in primavera/estate e uno nel periodo autunnale, proprio con lo scopo di monitorare la situazione nelle principali stagioni.</p>
<p>2.4.4</p>	<p>Dovranno essere tenuti in debita considerazione i possibili impatti soprattutto riguardo alla componente avifauna – sui pSIC prossimi all'opera. Una significativa azione mitigativa in proposito consiste nell'effettuare i lavori in prossimità del fiume nel periodo di svernamento dell'avifauna (15 settembre - 1° maggio), per impedire un impoverimento di tali popolazioni.</p>	<p>PARZIALMENTE OTTEMPERATA (v.s.)</p>






<p>2.4.5 Va attuata – con la maggiore accuratezza possibile – la proposta, avanzata nello S.I.A., di utilizzare criteri e metodi dell'ingegneria naturalistica per le sistemazioni ed i ripristini nell'ambito di intervento del fiume Adda.</p>	<p>Per la protezione delle sponde dai possibili fenomeni erosivi in caso di eventi di piena saranno adottati i criteri suggeriti dalle tecniche di ingegneria naturalistica per la delle fasi dei lavori congruenti con le prescrizioni temporali e in ragione dell'ubicazione delle aree di cantiere, di deposito e confinemento dei materiali, delle piste di accesso, e della localizzazione delle opere di mitigazione e di compensazione.</p> <p>Gli allegati citati assumono nuova codifica/numerazione:</p> <p>5.1 vedi elaborato 415DQ101000 5.6 vedi elaborato 415DQ203000 5.7 vedi elaborato 415DQ204010 5.8 vedi elaborato 415DQ204020</p>	<p>OTTENERATA</p>
<p>2.4.6</p>	<p>Gli interventi sui corsi d'acqua dovranno essere condotti in modo da salvaguardarne la biodiversità e le funzioni di corridoi ecologici.</p>	<p>I citati interventi di ripristino sponde con opere di ingegneria naturalistica, la sospensione delle attività di taglio della vegetazione nel periodo prescritto ed un piano di monitoraggio finalizzato alla verifica ed al controllo degli effetti e dei ripristini nell'area del fiume Adda, definiscono uno scenario che assicura elevati standard di tutela alle qualità naturalistiche espresse in termini di biodiversità e funzioni ecologiche. In tutte le fasi (ante, corso e post operam) è previsto il monitoraggio anche della biodiversità delle acque, con attività dedicata a due componenti in particolare Macrobiotos e Pesci. Durante la fase di cantiere in cilevo sarà effettuato un monitoraggio in continuo delle acque, al fine garantire che siano condotti sempre con modalità compatibili con la conservazione della biodiversità.</p>
<p>2.5 Mitigazioni e compensazioni</p>	<p>2.5.1 Gli interventi di mitigazione e le opere di compensazione – così come proposti nello Studio d'impatto ambientale e sue integrazioni – vanno sviluppati e completati alla luce delle presenti prescrizioni e raccomandazioni, redigendo insieme all'esecutivo un progetto da concordare con i Consorzi dei Parchi regionali attraversati e con i Comuni interessati, che ne dettagli la localizzazione, la tipologia e le modalità di esecuzione. Scopo principale degli interventi è la ricommissione ecologica e il miglioramento funzionale degli ecosistemi, al fine di incrementare la funzione ecologica e la biodiversità dei corridoi fluviali e la connettività ecologica diffusa della rete idrica maggiore e minore; una tale adeguata progettazione deve necessariamente prendere</p>	<p>OTTENERATA PER GLI ASPETTI PROGETTUALI - ALTRO ENTE PER LA VERIFICA DEGLI ACCORDI</p> <p>Tutte le opere di mitigazione e compensazione ambientale sono state progettate secondo i criteri individuati dalla normativa di settore e/o suggeriti dalle linee guida qualificate. Le scelte progettuali, in merito alla tipologia di intervento, alla loro funzione ed al loro posizionamento, sono state concordate con i responsabili del Parco Regionale Adda Sud. Il progetto delle opere di mitigazione e compensazione ambientale prevede la realizzazione degli interventi così sintetizzabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> realizzazione di una nuova zona umida (una serie di invasi "oggetti" a diverse profondità); impianto di siepi per il mantenimento della funzione dell'area come corridoio ecologico; impianto di aree arbustive; creazione di un passaggio per la fauna (adattamento dei passaggi ai sotto le arcate dei ponti);







<p>inizio dalla sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone dell'area e fare riferimento alla rete ecologica della Provincia di Milano, anche con la previsione di interventi di compensazione degli impatti residui. Per la realizzazione di tali opere occorre il reperimento e la rinaturalizzazione di significative superfici nell'intorno della strada Paoliese. Le aree vanno reperite, (indicativamente tra le residuati o comunque di scarso valore agricolo), in accordo con il coinvolgimento del Parco Agricolo Sud di Milano e del Parco Adda Sud e mediante accordi con i proprietari dei terreni o acquisizioni nell'ambito dell'area di studio.</p> <p>Le opere di compensazione ambientale che necessitano di grandi superfici sono state individuate su aree demaniali ed una volta realizzate saranno cedute all'ente Parco che se ne prenderà cura dopo il terzo anno dalla fine dei lavori. Le siepi arboreo-arbustive di riconnessione del corridoio ecologico e ricostruzione della trama interpodereale insisteranno su terreni privati e quindi, se non si trovasse un accordo bonario, sarà necessario ricorrere all'esproprio. Gli interventi sono illustrati da tavole progettuali in grado di permettere l'identificazione corretta delle aree interessate e la tipologia prevista. (allegati n. 5.1 - 5.6 - 5.7 - 5.8).</p> <p>Gli allegati citati assumono nuova codifica/numerazione:</p> <p>per 5.1 vedi elaborato 415DQ101000 per 5.6 vedi elaborato 415DQ203000 per 5.7 vedi elaborato 415DQ204010 per 5.8 vedi elaborato 415DQ204020</p> <p>In sede di progettazione esecutiva negli elaborati di riferimento saranno definite nel dettaglio le tipologie di interventi di compensazione ambientale in accordo con i soggetti interessati (Parco Adda Sud)</p> <p>L'elaborato 5.10 – Piano di manutenzione opere a verde contiene tutte le specifiche sugli interventi da effettuare per la manutenzione degli impianti arboreo-arbustivi di nuova realizzazione. La manutenzione, il cui fine è quello di limitare le operazioni necessarie dopo un primo periodo di consolidamento della pianta, copre un periodo di almeno 3 stagioni vegetative, tempo necessario per garantire l'effettivo attaccamento delle essenze. La gestione degli impianti è studiata per essere poco impattante nei confronti dell'ambiente, soprattutto della fauna, in modo da favorire la funzionalità ecosistemica e contribuire al miglioramento della biopotenzialità territoriale dell'area.</p> <p>Gli obiettivi specifici che si prefigge il piano di manutenzione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • superamento dello choc da trapianto da parte delle piante; • perfetto attaccamento degli elementi vegetali impiantati; • controllo dello sviluppo delle piantumazioni. <p>Le azioni previste sono così sintetizzabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sostituzione delle falanze; • Sfalcio delle infestanti erbacee; • Stacico delle superfici prative; • Irrigazione di soccorso; • Difesa da invertebrati infestanti e fitopatie in genere; • Ripristino degli ancoraggi delle alberature di maggiori dimensioni; • Ripristino della pacciamatura delle buche d'irnesto; • Sistemazione finale al termine della manutenzione; • Concimazioni. <p>L'allegato citato assume nuova codifica/numerazione:</p>	<p>ricostituzione della vegetazione riparia; attività di controllo delle specie esotiche invasive nei tratti a monte ed a valle dell'area di cantiere e nella lanca fluviale adiacente al ponte; immisioni di fauna ittica a supporto delle locali popolazioni di importanza conservazionistica in crisi demografica.</p> <p>Le opere di compensazione ambientale che necessitano di grandi superfici sono state individuate su aree demaniali ed una volta realizzate saranno cedute all'ente Parco che se ne prenderà cura dopo il terzo anno dalla fine dei lavori. Le siepi arboreo-arbustive di riconnessione del corridoio ecologico e ricostruzione della trama interpodereale insisteranno su terreni privati e quindi, se non si trovasse un accordo bonario, sarà necessario ricorrere all'esproprio. Gli interventi sono illustrati da tavole progettuali in grado di permettere l'identificazione corretta delle aree interessate e la tipologia prevista. (allegati n. 5.1 - 5.6 - 5.7 - 5.8).</p> <p>Gli allegati citati assumono nuova codifica/numerazione:</p> <p>per 5.1 vedi elaborato 415DQ101000 per 5.6 vedi elaborato 415DQ203000 per 5.7 vedi elaborato 415DQ204010 per 5.8 vedi elaborato 415DQ204020</p> <p>In sede di progettazione esecutiva negli elaborati di riferimento saranno definite nel dettaglio le tipologie di interventi di compensazione ambientale in accordo con i soggetti interessati (Parco Adda Sud)</p> <p>L'elaborato 5.10 – Piano di manutenzione opere a verde contiene tutte le specifiche sugli interventi da effettuare per la manutenzione degli impianti arboreo-arbustivi di nuova realizzazione. La manutenzione, il cui fine è quello di limitare le operazioni necessarie dopo un primo periodo di consolidamento della pianta, copre un periodo di almeno 3 stagioni vegetative, tempo necessario per garantire l'effettivo attaccamento delle essenze. La gestione degli impianti è studiata per essere poco impattante nei confronti dell'ambiente, soprattutto della fauna, in modo da favorire la funzionalità ecosistemica e contribuire al miglioramento della biopotenzialità territoriale dell'area.</p> <p>Gli obiettivi specifici che si prefigge il piano di manutenzione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • superamento dello choc da trapianto da parte delle piante; • perfetto attaccamento degli elementi vegetali impiantati; • controllo dello sviluppo delle piantumazioni. <p>Le azioni previste sono così sintetizzabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sostituzione delle falanze; • Sfalcio delle infestanti erbacee; • Stacico delle superfici prative; • Irrigazione di soccorso; • Difesa da invertebrati infestanti e fitopatie in genere; • Ripristino degli ancoraggi delle alberature di maggiori dimensioni; • Ripristino della pacciamatura delle buche d'irnesto; • Sistemazione finale al termine della manutenzione; • Concimazioni. <p>L'allegato citato assume nuova codifica/numerazione:</p>
<p>2.5.2 Il progetto delle opere di mitigazione e compensazione naturalistica dovrà essere corredato da uno specifico piano per la manutenzione delle opere a verde e di ingegneria naturalistica.</p>	<p>OTTEMPERATA</p> <p>L'elaborato 5.10 – Piano di manutenzione opere a verde contiene tutte le specifiche sugli interventi da effettuare per la manutenzione degli impianti arboreo-arbustivi di nuova realizzazione. La manutenzione, il cui fine è quello di limitare le operazioni necessarie dopo un primo periodo di consolidamento della pianta, copre un periodo di almeno 3 stagioni vegetative, tempo necessario per garantire l'effettivo attaccamento delle essenze. La gestione degli impianti è studiata per essere poco impattante nei confronti dell'ambiente, soprattutto della fauna, in modo da favorire la funzionalità ecosistemica e contribuire al miglioramento della biopotenzialità territoriale dell'area.</p> <p>Gli obiettivi specifici che si prefigge il piano di manutenzione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • superamento dello choc da trapianto da parte delle piante; • perfetto attaccamento degli elementi vegetali impiantati; • controllo dello sviluppo delle piantumazioni. <p>Le azioni previste sono così sintetizzabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sostituzione delle falanze; • Sfalcio delle infestanti erbacee; • Stacico delle superfici prative; • Irrigazione di soccorso; • Difesa da invertebrati infestanti e fitopatie in genere; • Ripristino degli ancoraggi delle alberature di maggiori dimensioni; • Ripristino della pacciamatura delle buche d'irnesto; • Sistemazione finale al termine della manutenzione; • Concimazioni. <p>L'allegato citato assume nuova codifica/numerazione:</p>



2.5.3	<p>La fase di cantierizzazione dovrà essere analizzata in modo completo, precisando tutti gli effetti ambientali ed i possibili interventi di mitigazione; dovranno essere stimati gli effetti dei movimenti dei mezzi di cantiere sul traffico, precisate la modalità di cantierizzazione del ponte sul fiume Adda ed indicate le possibili misure di mitigazione.</p> <p>per 5.10 vedi elaborato 415DQ106000</p>	<p>Il cronoprogramma dettagliato delle fasi dei lavori con la precisa ubicazione e sistemazione delle aree di cantiere e delle piste di accesso dei mezzi di cantiere è individuato nella fase esecutiva del progetto. Nella fase definitiva è stata individuata una macro suddivisione in tre fasi di cantiere utile alla stesura del Piano di Monitoraggio Ambientale e alla conseguente valutazione degli impatti sulle componenti ambientali determinati dalla lavorazioni nelle aree di cantiere e dai mezzi d'opera per la movimentazione e stoccaggio dei materiali, comprese le incidenze sul traffico veicolare ordinario che non sarà mai interrotto durante l'intero periodo di lavoro.</p> <p>La quantificazione delle attività e delle emissioni di polveri è stata svolta con i dati ad oggi disponibili e con ipotesi modellistiche ricorducibili alle attività ed alle caratteristiche del sito. L'analisi così svolta ha permesso di concludere che le emissioni di polveri soffili sono compatibili con i recipienti abitativi più prossimi (circa 150 m) e con le aree protette (SIC) a circa 1 km di distanza dalle aree di intervento. Durante la fase di cantiere in alveo sarà effettuato un monitoraggio in continuo delle acque, al fine garantire che siano condotti sempre con modalità compatibili con la conservazione della biodiversità. Si rimanda ai riscontri sulle prescrizioni n. 2.1.3. e 2.4.1. punto 2.</p>
		<p>3. TUTELA BENI ARCHITETTONICI, PAESAGGISTICI ED ARCHEOLOGICI</p> <p>3.1.1 Tutte le attività di scavo saranno condotte, durante l'esecuzione dei lavori, con la sorveglianza di una ditta specializzata nel settore archeologico in accordo con la direzione della Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia previo avvenuto completamento del consolidamento delle fondazioni e del quadro economico generale del progetto definitivo è inserita la previsione di spesa per l'affidamento del servizio tecnico di "sorveglianza archeologica"</p> <p>si prescrive di effettuare controlli mediante metal detector nel sedime pertinente all'alveo fluviale, in corrispondenza di tutte le nuove escavazioni, per escludere la presenza di reperti metallici, di sovente reperiti in questi contesti.</p> <p>3.1.2 Le nuove opere non dovranno interferire con le preesistenti strutture del ponte storico di Bisnate né mettere in pericolo la stabilità delle stesse, anche per il futuro.</p>
		<p>NON OTTEMPERATA - DA OTTEMPERARE IN SEDE DI PROGETTO ESECUTIVO</p> <p>Alto Ente Parere MIC acquisto di prot. CTV/2766 del 27/05/2021</p> <p>RECEPITA PER LA PRESENTE FASE DA VERIFICARE CON RIFERIMENTO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CON MONITORAGGI IN CORSO D'OPERA</p>
		<p>Tutte le attività di scavo saranno condotte, durante l'esecuzione dei lavori, con la sorveglianza di una ditta specializzata nel settore archeologico che, a sua volta, opererà sotto la direzione della Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia.</p> <p>La programmazione dei lavori prevede di realizzare in via prioritaria gli interventi strutturali di consolidamento del ponte storico. Tutti gli interventi di rinforzo e di restauro conservativo saranno eseguiti con l'utilizzo di certi pontonfi per sostenere in sicurezza le arcate in muratura durante tutte le fasi di intervento. Solo ad avvenuto completamento del consolidamento delle fondazioni e del rinforzo delle arcate e dei timpani di impalcato, si potrà dare corso agli interventi di realizzazione delle fondazioni del nuovo ponte in alveo più prossime alle pile del ponte storico. Tale successione delle fasi di lavoro consente di annullare le possibili interferenze della nuova opera con le strutture preesistenti scongiurando eventuali problemi di instabilità indotti da qualsiasi lavorazione di nuovo impianto. Nei presenti revisione/aggiornamento del progetto definitivo sono stati stralciati gli interventi strutturali di consolidamento del piano di posa delle fondazioni mediante</p>




			SUPERATA CON DIVERSA SOLUZIONE PROGETTUALE
3.1.3	In fase di progetto definitivo e/o esecutivo dovrà essere ottimizzata l'ipotesi progettuale prescelta con la demolizione del ponte attualmente in uso e la realizzazione di un unico ponte a doppia carreggiata affiancato al ponte storico.	trattamenti colonnari con jet-grouting.	La soluzione adottata nel progetto definitivo non prevede la demolizione del ponte attualmente in uso, ma una conformazione del tutto simile all'esistente tale da far assumere alle strutture un aspetto unico, pur lasciandole indipendenti dal punto di vista strutturale, e permettendo al contempo di conservare la singolarità estetica e architettonica del ponte storico. Si rimanda al riscontro sulla prescrizione n. 1.1.1
3.1.4	In fase di progetto definitivo e/o esecutivo dovranno essere previsti, in accordo con le Sovrintendenze per i beni architettonici e ambientali di Milano e Brescia, interventi di consolidamento e manutenzione alle strutture del ponte storico di Bissate.	Gli interventi di consolidamento e manutenzione alle strutture del ponte storico di Bissate sono stati illustrati in alcuni incontri con le Sovrintendenze competenti e durante la fase di progettazione definitiva. Gli interventi strutturali possono essere così riassumibili:	<p>• consolidamento del piano di posa delle fondazioni mediante trattamenti colonnari con jet-grouting;</p> <p>• adeguamento strutturale delle arcate mediante realizzazione di controarchi in c.a. all'estradossso degli archi in muratura in sostituzione del materiale di riempimento esistente;</p> <p>• rinforzo dei timpani laterali in muratura mediante collegamenti con catene metalliche costituite da bare filettate ancorate alle murature;</p> <p>• fissaggio di parti nonaderenti alla struttura;</p> <p>• azioni di pulitura;</p> <p>• eliminazione di elementi incongrui;</p> <p>• disinfezioni e trattamenti con biocida per vegetazione ed attacchi biologici;</p> <p>• estrazione di sali solubili;</p> <p>• ristablimento della coesione delle malte e stiliatura dei giunti;</p> <p>• risarcimento delle lacune del paramento murario;</p> <p>• ricostruzione di elementi mancanti ed eventuale sostituzione di elementi deteriorati;</p> <p>• trattamenti protettivi.</p> <p>Nel presente revisione/aggiornamento del progetto definitivo sono stati stralciati gli interventi strutturali di consolidamento del piano di posa delle fondazioni mediante trattamenti colonnari con jet-grouting.</p>
3.1.5	Nella progettazione definitiva e/o esecutiva del nuovo ponte dovrà essere prestata particolare attenzione alla qualità architettonica del manufatto, procedendo nella redazione della progettazione in pieno accordo con le Sovrintendenze per i beni architettonici ed ambientali di Milano e Brescia.	Si rimanda al riscontro sulla prescrizione n. 1.2.2	Alto Ente Parere MIC acquisito al prot. CTV/A/ 2766 del 27/05/2021
3.1.6	Nella progettazione definitiva e/o esecutiva dovranno essere previste, per la fase di costruire, misure idonee a consentire la conservazione dell'area naturale oggetto di intervento.	Si rimanda ai riscontri sulle prescrizioni n. 2.1.3 e 2.4.1, punto 2	PARZIALMENTE OTTEMPERATA PARZIALMENTE OTTEMPERATA Le misure sono indicate nel PMA ma non negli elaborati di progetto e negli oneri per l'impresa. In sede di progettazione




		dovranno essere specificate nei relativi elaborati di progetto e di gara.
3.1.7	In fase di progettazione definitiva e/o esecutiva dovranno essere previste idonee strategie per il controllo delle polveri di cantiere, al fine di evitare danni sia alle acque di rada che a quelle dell'Adda.	La valutazione delle polveri (PM10) emesse durante la fase di cantiere sono state effettuate nel capitolo del PMA dedicato al cantiere. Nelle conclusioni si valutano gli effetti delle polveri sui recipienti e si propongono possibili accorgimenti da osservare durante le attività di cantiere nell'ottica di proteggere gli ecosistemi. Nella Relazione del Progetto delle opere di mitigazione e compensazione ambientale, sono esplicate le misure mitigative per rendere minimi gli effetti di perturbazione indotti e/o prodotti dalle lavorazioni inoltre il Progetto di Monitoraggio Ambientale è stato rivisto, aggiornato ed integrato e, per la fase di cantiere in alveo, saranno condotti sempre con modalità compatibili con la conservazione della biodiversità. Si rimanda ai riscontri sulle prescrizioni n. 2.1.3. e 2.4.1. punto 2.
		3 bis. ULTERIORI PRESCRIZIONI DI TUTELA MONUMENTALE
3.1.8	Siano comunicati per iscritto, con un anticipo di almeno 10 giorni, la data di inizio dei lavori di cui alla presente nota, il nominativo della ditta esecutrice e della direzione lavori, che dovrà essere obbligatoriamente affidata alla figura dell'art. 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537.	La stazione oppaltante provvederà a comunicare a SABAP-MN nei termini temporali prescritti la data di effettivo inizio dei lavori, dei componenti dell'ufficio di direzione lavori i cui componenti saranno individuati in accordo alle disposizioni professionali abilitata di architetto in conformità alle disposizioni dell'art. 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537.
3.1.9	Venga realizzata una esauriente ed esauritiva documentazione fotografica, anche su supporto informatico, delle diverse fasi dei lavori, da inviare a questo Ufficio unitamente alla relazione di fine lavori.	L'ufficio di direzione lavori provvederà a produrre relazioni di fine lavori corredate di documentazione fotografica richiesta
		4. ALTRE PRESCRIZIONI
4.4.1	In fase di progetto esecutivo dovranno essere previsti - in accordo fra la Regione Lombardia, la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per le Province di Brescia, Cremona e Mantova, la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio di Milano e della Lombardia e le Province di Cremona e di Lodi - interventi di consolidamento e manutenzione delle strutture del ponte storico di Bisnate, individuando la soluzione di adeguamento strutturale più consona al suo mantenimento e alla sua conservazione storico-architettonica, anche come opera funzionale al Parco dell'Adda e trovando specifico accordo per il finanziamento e l'esecuzione dell'opera.	Nel progetto definitivo sono inclusi e definiti gli interventi di consolidamento e manutenzione alle strutture del ponte storico con l'obiettivo di destinarlo a un uso ciclo-pedonale, consentendo, altresì, il transito ai mezzi necessari per l'uso del ponte storico e la percezione del manufatto. Gli interventi di adeguamento funzionale e rinforzo strutturale sono stati studiati per non modificare in alcun modo la geometria e la percezione del manufatto. Gli interventi per la messa a norma del ponte storico riguarderanno nello specifico l'adeguamento strutturale dell'arco ed il rinforzo dei timpani laterali, il consolidamento del piano di posa delle fondazioni fino a raggiungere gli strati del terreno tali da prevenirne lo sciazzamento e l'adeguamento del fondo dell'alveo per prevenire le erosioni; il ponte storico sarà oggetto, altresì, di un apposito intervento di risanamento conservativo. Si rimanda ai riscontri sulla prescrizione n. 3.1.4.
		5. CANTIERIZZAZIONE
5.1.1	In sede di progetto esecutivo dovrà essere elaborato un	Il cronoprogramma dettagliato dei lavori con la precisa ubicazione e sistemazione RECEPITA IN PARTE PER LA




<p>PRESENTE FASE - DA VERIFICARE CON RIFERIMENTO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CON MONITORAGGI IN CORSO D'OPERA</p> <p>del piano della cantierizzazione che definisce l'approntamento, la gestione (rumore, povertà, acque, stocaggio dei materiali e dei rifiuti), collocazione di eventuali distributori di carburante per i mezzi d'opera, impatti sugli ecosistemi all'intorno) e la sistemazione finale delle aree da utilizzare, la viabilità di accesso e il cronoprogramma dei lavori, anche in accordo con i Comuni interessati ed il Parco Adda Sud. A tal fine, richiamando anche i criteri generali delle linee operative proposte esposte nello S.I.A., si dovrà tener conto degli elementi sottoindicati.</p> <p>1. Circa l'ubicazione e sistemazione delle aree di cantiere (per le quali in linea generale è prevista l'utilizzazione delle zone degli svincoli):</p> <p>a) l'eventuale localizzazione in zone di rispetto di pozzi per uso potabile è subordinata ad una verifica della compatibilità dell'intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee;</p> <p>b) è da escludere la collocazione di cantieri e depositi nelle zone di tutela assoluta (v. art. 21 del D.Lgs. 152/1999);</p> <p>c) si dovrà porre, in ogni caso, la massima attenzione nello smaltimento delle acque provenienti da lavorazioni, dai lavaggio di materiali inerti, prodotti negli impianti di frantumazione e selezione e dal lavaggio di automezzi;</p> <p>d) al fine di garantire la tutela del suolo e soffosuolo, al termine dei lavori, dovrà essere verificata l'assenza di contaminazioni nei terreni occupati dai cantieri e - se necessario - si dovrà procedere a tempestiva bonifica, prima dell'accurata sistemazione finale.</p>	
5.1.2	<p>2. Durante le fasi di costruzione dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie a garantire la massima protezione della falda.</p>
5.1.3	<p>3. Al fine della tutela della salute dei lavoratori e della popolazione, dovrà essere condotta un'analisi puntuale delle caratteristiche dei siti di cantiere, con l'indicazione:</p> <p>a) dei tempi e delle modalità di esecuzione dei lavori;</p> <p>b) delle emissioni previste in termini di rumore, vibrazioni, polveri e gas di scarico;</p> <p>c) delle conseguenti misure di mitigazione e protezione (attive e passive);</p> <p>d) delle possibili sovrapposizioni degli effetti di altri cantieri eventualmente operativi in contemporanea.</p>
5.1.4	<p>4. Nella documentazione d'appalto dovranno essere inseriti impegni a:</p> <p>a) limitare l'attraversamento da parte dei mezzi pesanti di aree secche e polverose, mantenere queste ultime a regime</p>



<p>umido, coprire materiali trasportati, lavare le ruote degli autotreni;</p> <p>b) contenere le immissioni di rumore e vibrazioni, anche con la realizzazione di specifiche barriere antirumore lungo il perimetro dei cantieri, qualora necessario;</p> <p>c) attivare tutte le procedure atte alla salvaguardia delle acque di falda nei confronti di accidentali sversamenti di sostanze inquinanti sul suolo e/o nel sottosuolo e disciplinare l'emungimento e lo scarico delle acque provenienti dalla falda subsovracciale, qualora ne sia previsto l'aggrottamento.</p> <p>5.1.5 Si dovrà porre attenzione al carico generato sulla viabilità locale, e quindi alla minimizzazione degli impatti, soprattutto mediante una opportuna scelta e verifica – in accordo con i Comuni – degli itinerari dei mezzi d'opera.</p> <p>5.2 Dovranno essere approfondite la modalità e l'ubicazione dei siti di approvvigionamento e di conferimento dei materiali di risulta.</p>	<p>Le modalità e l'ubicazione dei siti di approvvigionamento e di conferimento dei materiali di risulta sono demandate alla fase esecutiva del progetto e all'organizzazione tecnica dell'esecutore dei lavori che sarà comunque tenuto ad operare secondo i criteri del Sistema di Gestione Ambientale dei cantieri di cui alla norma ISO 14001 e al Sistema EMAS (Regolamento CEE n. 761/2001) e nel rispetto del Piano di Monitoraggio Ambientale, parte integrante degli obblighi contrattuali.</p>	<p>DA OTTEMPERARE IN FASE SUCCESSIVA</p>
<p>6. ESERCIZIO</p>	<p>6.1 Il gestore dell'infrastruttura dovrà curare la manutenzione dell'opera di mitigazione, provvedendo a sostituire le parti deteriorate o danneggiate con altre di prestazioni acustiche non inferiori, in modo da assicurare il perdurare nel tempo dell'efficacia dell'azione mitigante.</p>	<p>Gli interventi correttivi per la mitigazione degli impatti acustici che dovessero risultare necessari a seguito dalle analisi e dalle misurazioni fonoacustiche post operare per la valutazione degli impatti acustici, sono demandati alle fasi di gestione dell'opera, unitamente alle attività di ispezione, controllo e manutenzione che saranno debitamente individuate nel manuale di uso e manutenzione definito con il progetto esecutivo, e aggiornato durante l'esecuzione dei lavori, per tutte le parti componenti l'opera.</p>
<p>7. RACCOMANDAZIONI</p>	<p>7.1 Si dovrà tenere nel dovuto conto l'efficacia dell'illuminazione artificiale nel rispetto delle norme di limitazione dell'inquinamento luminoso.</p>	<p>Gli impianti di illuminazione sono progettati con i requisiti richiesti dalla L.R. n. 17 del 27.03.2000 e prevedono l'utilizzo di apparecchi illuminanti che non consentono la dispersione dei flussi luminosi verso l'alto; cioè, di apparecchi per cui la distribuzione dell'intensità luminosa massima è di 0 candele per 1.000 lumen per angoli gamma $\geq 90^\circ$. L'illuminazione del paesaggio notturno ha forte influenza sui chiroteri, sia in ambito cittadino che extra urbano, poiché comporta un'alterazione della concentrazione delle prede, la distruzione dei corridoi di volo e un'alterazione dei ritmi circadiani. Occorre, quindi, considerare le necessità di questo gruppo animale. Gli elementi più importanti da considerare riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'ampiezza dello spettro luminoso e la temperatura intorno a 2700 K; • luci a spettro ridotto con temperature intorno a 2700 K; • l'altezza e la spaziazura tra le luci, favorendo forme di illuminazione non
		<p>OTTENERATA PER LA PRESENTE FASE - DA VERIFICARE NELLE SUCCESSIVE FASI DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE FASE 1 SUL PROGETTO ESECUTIVO</p>



7.2	<p>Nel programma lavori dovrà essere anticipata, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale rispetto alla realizzazione delle opere in progetto.</p>	<p>• tradizionali con ridotto fascio luminoso; • la possibilità di diminuire l'intensità luminosa nelle ore notturne.</p> <p>Il cronoprogramma dettagliato dei lavori con l'indicazione delle opere di mitigazione e di compensazione è demandato alla fase esecutiva del progetto. Resta inteso che gli interventi di compensazione ambientale che non interferiscono direttamente con le aree di cantiere saranno anticipati rispetto alla realizzazione delle opere, mentre necessariamente seguiranno all'ultimazione delle opere gli interventi di mitigazione riguardanti il ripristino alla condizione dei luoghi delle piste di accesso al cantiere e delle aree logistiche di impianto dello stesso.</p>	DA OTTEMPERARE IN PROGETTO ESECUTIVO
7.3	Si dovrà assicurare che il realizzatore dell'infrastruttura possieda, o acquisisca, per le attività di cantiere, anche dopo la consegna dei lavori e nel più breve tempo possibile, la Certificazione Ambientale n. 14001 o la registrazione ai sensi del Regolamento CEE n. 761/2001 (Emas).	<p>Nei bando di gara d'appalto dei lavori verrà richiesto all'Appaltatore di essere dotato o di dotarsi del Sistema di Gestione EMAS (Regolamento CEE n. 761/2001).</p>	DA OTTEMPERARE IN PROGETTO ESECUTIVO NEI DOCUMENTI DI GARA



Programma delle infrastrutture strategiche (l. 443/2001 e s.m.i.)


"S.P. ex S.S. n. 415 "Paulese" – Ammodernamento tratto "Crema – Spino D'Adda"

Lotto n. 3 "Nuovo ponte sul fiume Adda"

Lavori di raddoppio del ponte sul fiume Adda e dei relativi raccordi in provincia di Cremona e Lodi
(C.U.P.: G41B03000270002) – Progetto definitivo

Conferenza di servizi con finalità istruttoria ai sensi degli articoli 165, 166 e 167 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.

cod. prescr.	ente/soggetto	Sintesi contributo	Sintesi argomentazioni/azioni del proponente
1	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione generale valutazioni ambientali Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS	<p>L'aggiornamento del progetto definitivo in argomento si riferisce ad elementi che non introducono modifiche sostanziali e determinano impatti ambientali significativi né aggiuntivi rispetto a quelli valutati nell'ambito della precedente verifica di ottoperanza conclusasi positivamente con D.D. n. 536 del 16/01/2021. Pertanto, si rimanda al successivo procedimento di Verifica di Attuazione ex art. 185, cc. 6 e 7 del D.Lgs. 63/2006, per quanto applicabile all'art. 225, del D.Lgs. 36/2023, la verifica della congruità del progetto esecutivo al progetto definitivo in questione e la verifica dell'ottoperanza alle condizioni dettate dal parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 373 del 08/11/2021, parte integrante di suddetto decreto 536/2021.</p>	<p>E' inviata alla fase esecutiva la verifica di attuazione ex art. 185, cc. 6 e 7 del D.Lgs. 63/2006.</p>
2	Regione Lombardia Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali	<p>Esprime parere favorevole al progetto definitivo condizionato al recepimento delle prescrizioni e raccomandazioni.</p> <p><u>Prescrizioni di carattere progettuale</u></p> <p>1) Con riferimento ai percorsi che dovranno essere utilizzati per l'attraversamento del fiume Adda da parte dei mezzi non più ammessi al transito sulla SP ex SS 415, si prescrive che nell'ambito della successiva fase esecutiva siano approfondate le condizioni di circolazione dei mezzi agricoli lungo tali percorsi, verificando la dimensione della carreggiata della viabilità secondaria, perfezionando negli elaborati progettuali le modalità di circolazione degli stessi. Poiché il progetto prevede la modifica della viabilità su cui transitano linee di TPL di competenza dell'Agenzia di Bacino di Cremona e Mantova (K520, K522, K523, K524, K525), per la fase progettuale esecutiva si prescrive di condurre le necessarie verifiche con la suddetta Agenzia, gli Enti proprietari delle strade e la Società di trasporto pubblico per verificare il sostentare delle condizioni di sicurezza ai sensi del DPR 753/1980 relative alla nuova viabilità e ad eventuali fermate provvisorie coinvolte.</p>	<p>1) Per quanto concerne la definizione le condizioni di circolazione dei mezzi agricoli e dell'utenza debole, è rinvciata alla fase esecutiva la verifica delle dimensioni della carreggiata della viabilità secondaria e l'individuazione degli apprestamenti segnaletici più opportuni per regolamentare la circolazione.</p> <p>2) Per quanto concerne la modifica della viabilità su cui transitano le linee di trasporto pubblico, è rinvciata alla fase esecutiva la verifica con le Società di Trasporto delle condizioni di sicurezza delle fermate coinvolte con il cantiere e la definizione delle eventuali rimodulazioni del servizio.</p>



nonché alle rimodulazioni del servizio di TPL durante le fasi di cantiere.

Prescrizioni di carattere ambientale

Acqua

Con riferimento al Titolo III, paragrafo F della DGR n. 1615/2023, si segnala che i pareri di compatibilità idraulica che AIPO - in qualità di Autorità idraulica - esprime in sede di conferenza di servizi per interventi che interessano corsi d'acqua demaniali non possono sostituire il rilascio del provvedimento autorizzativo relativo alla realizzazione dello specifico intervento progettato. Pertanto, si prescrive che:


- 1) prima dell'inizio dei lavori, il gestore dell'infrastruttura dovrà richiedere a Regione Lombardia, Ufficio Territoriale Regionale di Pavia e Lodi, specifica concessione per tutte le opere del tracciato presenti su aree di demanio idrico di competenza di parte lodigiana e il nulla osta in fascia di asservimento idraulico relativamente ai corsi d'acqua appartenenti al reticollo idrico principale, da richiedere tramite il sistema SIPUI di Regione Lombardia;
- 2) prima dell'inizio dei lavori il Soggetto attuatore dovrà richiedere a Regione Lombardia, Ufficio Territoriale Regionale Valsoldana - Cremona, il nulla osta idraulico per occupazione temporanea di area demaniale; inoltre ultimata l'opera e prima dell'entrata in funzione, dovrà richiedere la concessione relativa all'occupazione di aree del demanio idrico, presentando domanda tramite il sistema SIPUI di Regione Lombardia;
- 3) nel caso le opere coinvolgessero il corso d'acqua consorziale roggia Fasolina dovrà essere richiesto specifico nulla osta all'autorità competente in materia di Polizza Idraulica, nella fattispecie il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana;
- 4) qualsiasi ulteriore intervento su aree del demanio idrico o in fascia di rispetto di corsi d'acqua, in capo a Regione Lombardia, non individuato nella documentazione progettuale esaminata, dovrà essere successivamente richiesto prima dell'inizio lavori e approvato con specifico provvedimento;
- 5) considerato che gli elementi naturali costituiscono un sistema ambientale, naturalistico ed ecologico integrato con l'ambito fluviale, il progetto definitivo di mitigazione e compensazione ambientale dovrà essere condiviso con Regione Lombardia, Ufficio Territoriale Regionale di Lodi;
- 6) il "progetto di invarianza idraulica e idrologica" nella fase esecutiva dovrà contenere tutti gli elaborati di cui all'articolo 10 del R.R. 7/2017, con particolare riferimento all'asseverazione del professionista in merito alla conformità del progetto ai contenuti del regolamento redatto secondo il modello di cui all'Allegato E del R.R. 7/2017.

Relativamente alle prescrizioni di carattere ambientale:


- 1) E' rinviate alla fase esecutiva l'ottenimento della concessione e del nulla osta idraulico per l'occupazione delle aree di demanio idrico in area lodigiana;
- 2) E' rinviate alla fase esecutiva l'ottenimento della concessione e del nulla osta idraulico per l'occupazione delle aree di demanio idrico in area lodigiana;
- 3) E' rinviate alla fase esecutiva l'ottenimento del nulla osta idraulico da parte del Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana per l'eventuale occupazione del corso d'acqua consorziale Roggia Fasolina;
- 4) E' rinviate alla fase esecutiva l'ottenimento di concessione e nulla osta idraulico per l'occupazione di ulteriori aree eventualmente necessarie alle esecuzione delle opere;
- 5) E' rinviate alla fase esecutiva la condivisione del progetto di mitigazione e compensazione ambientale con Regione Lombardia, Ufficio Territoriale Regionale di Lodi;
- 6) E' rinviate alla fase esecutiva l'adeguamento del "progetto di invarianza idraulica e idrologica" ai contenuti di cui all'articolo 10 del R.R. 7/2017;
- 7) E' rinviate alla fine dei lavori l'adempimento normativo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) del R.R. 7/2017 finalizzato al monitoraggio delle opere di invarianza realizzate.




<p>7) a fine lavori, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) del R.R. 7/2017, dovrà essere compilato e trasmesso sul portale INVID, accessibile al seguente link https://www.titbiti.regione.lombardia.it/invid/, il modulo di cui all'Allegato D del R.R. 7/2017, finalizzato al monitoraggio delle opere di invarianza realizzate.</p> <p>Piano di Monitoraggio Ambientale</p> <ol style="list-style-type: none"> In merito alla componente Acque superficiali si chiede di: <ol style="list-style-type: none"> incrementare la durata della fase AO ad almeno un anno. individuare una specifica stazione di monte di campionamento per gli EQB dare riscontro nel documento della predisposizione di interventi correttivi da mettere in atto oltre ad ulteriori approfondimenti, nel caso dai risultati del PMA si rilevi uno scadimento nella classe di qualità del corpo idrico o una tendenza al peggioramento. condurre il campionamento delle acque dovrebbe essere condotto congiuntamente al campionamento degli elementi biologici, in quanto la determinazione dei parametri chimico-fisici di tipo generale sono di supporto all'interpretazione dei risultati ottenuti nel monitoraggio biologico integre il PMA con i riferimenti alle Linee guida ARPA (Criteri per la predisposizione e la valutazione dei Piani di Monitoraggio Ambientale – Acque superficiali e sotteranee - Rev. 18 dicembre 2017) e ai protocolli SNPA per metodi biologici acque. In merito alle analisi chimiche effettuate su 3 punti (uno a monte e due a valle), scegliere solo uno dei due punti di valle per evitare ridondanze oppure motivare opportunamente tale scelta; In merito a quanto previsto nel paragrafo 4.1.8 Articolazione temporale del monitoraggio: "Per tutte le campagne si farà in modo di eseguire i campionamenti immediatamente a seguito di eventi piovosi" si chiede che la misura dei parametri di monte e valle avvenga nello stesso giorno, in un intervallo temporale il più possibile contenuto e che le attività di misura e campionamento non siano svolte in periodi di forte siccità di intense piogge o in periodi ad essi successivi, ma solo al ripristino delle condizioni ambientali tipiche del territorio. applicare le frequenze di campionamento previste dalle Linee Guida ARPA (Criteri per la predisposizione e la valutazione dei Piani di Monitoraggio Ambientale – Acque superficiali e sotteranee - Rev. 	<p>Piano di monitoraggio ambientale</p> <ol style="list-style-type: none"> in merito alla componente Acque superficiali è rinvia alla fase esecutiva l'adeguamento del piano di Monitoraggio Ambientale secondo prescrizioni.
---	---



<p>18 dicembre 2017) per le infrastrutture lineari (pag. 19); per la fase Ante Operam e Post Operam la durata minima è di 1 anno e le frequenze minime previste sia per i parametri chimico-fisici in situ che di laboratorio 4 misure (trimestrale); per la fase in Corso d' Opera Le frequenze di campionamento minime previste per i parametri fisico-chimici sono trimestrali, con aumento della frequenza a mensile durante le fasi di lavorazione che interessano con il corso d'acqua.</p>	<p>2) In merito alla componente Acque sotterranee si chiede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i dati di monitoraggio siano interpretati come di monte o di valle valutando per ogni campagna la direzione di "talda a seguito delle misure piezometriche presso i piezometri stessi. Siano eseguite 2 campagne di Ante Operam (AO); in merito alle modalità di restituzione dei dati, così come previsto dalle linee guida di ARPA, siano fornite le coordinate WGS84 UTM dei punti di monitoraggio presenti in cartografia; b) in merito alla componente Acque Sotterranee è rinviate alla fase esecutiva l'adeguamento del piano di Monitoraggio Ambientale secondo prescrizioni. <p>3) a) In merito alla componente Atmosfera si chiede di: aggiornare il riferimento alle Linee Guida ARPA in quanto nel PMA 2024 è ancora indicato il documento del 2019, mentre attualmente sul sito ARPA, nella sezione Documenti e Report, categoria Linee Guida e procedure, è pubblicata la versione aggiornata al 2022 "Criteri per la redazione e valutazione dei piani di monitoraggio ambientale Rev. 2022". Di conseguenza, il PMA esecutivo dovrà rispettare quanto previsto dalle suddette Linee Guida</p> <p>b) in merito alla componente Risorse naturali si chiede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) integrare il PMA fornendo la corretta georeferenziazione della componente vegetazione e tutti gli shapeline delle stazioni di monitoraggio. b) fornire le schede di campo dei rilevi contenenti le informazioni, indici e condizioni meteoclimatiche dei rilevi, in quanto sono elencate nel PMA ma non disponibili nella documentazione trasmessa inserite nel PMA il controllo dello sviluppo e della diffusione delle specie alloctone. Si prenda come riferimento il documento "linee guida per il contrasto alla diffusione delle specie alloctone vegetali invasive negli ambienti disturbati da cantiere c) in merito alla componente Risorse Naturali è rinviate alla fase esecutiva l'adeguamento del piano di Monitoraggio Ambientale secondo prescrizioni.
---	--



<p>- Rev. 2022" disponibile sul sito di ARPA nella sezione Documenti e Report alla categoria Linee Guida e Procedure</p> <p>d) integrare il PMA, prevedendo in maniera esplicita che le operazioni di scavo della vegetazione spondano abbiano termine entro il mese di febbraio</p> <p>5) In merito alla componente Rifiuti, terre e rocce da scavo si chiede di:</p> <p>a) integrare il PMA relativamente alla modalità di gestione dei rifiuti che saranno prodotti nel corso della realizzazione dell'opera rispetto al quadro normativo vigente in materia (d.lgs. 152/2006 – Parte IV), con particolare riferimento al deposito temporaneo e all'avvio a recupero o smaltimento degli stessi.</p> <p>b) sostituire i riferimenti normativi non più attuali, pertanto, aggiornandoli rispetto al quadro normativo vigente in materia (d.lgs. 152/2006 – Parte IV, titolo V per le bonifiche, DPR 120/2017 per le terre e rocce da scavo).</p> <p>c) Integrare il PMA con riferimenti al DPR 120/2017 e al DM 46/2019 ed in particolare alle seguenti previsioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> la gestione del materiale escavato dovrà avvenire conformemente alle disposizioni del DPR 120/2017, tenendo conto anche delle Linee Guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo approvate da SNPA con Determina n. 54/2019; In corrispondenza delle aree di scavo, ai fini del riutilizzo in sito delle terre, risulta necessario verificare la conformità dei materiali scavati così come indicato dall'art. 185, comma 1, lettera c), del d.lgs. 152/2006 e dall'art. 24, comma 1, del DPR 13 giugno 2017, n. 120, che ne impongono la caratterizzazione ai fini dell'esclusione dalla disciplina dei rifiuti; eventuali approvvigionamenti dall'esterno dovranno prevedere l'impiego di materiale certificato; qualsiasi le operazioni di scavo portassero al ritrovamento di rifiuti interrati, dovranno essere attivate le pertinenti procedure previste dalla Parte IV del d.lgs. 152/2006, osservando, in aggiunta, che, qualora i lavori dovessero interessare aree destinate all'agricoltura o all'allevamento, dovrà essere preso a riferimento anche il DM 46/2019. 	<p>in merito alla componente Rifiuti, terre e rocce da scavo è in merito alla componente Rifiuti, terre e rocce da scavo è inviata alla fase esecutiva l'adeguamento del piano di Monitoraggio Ambientale secondo prescrizioni.</p>
---	---





5	Comune di Zelo Buon Persico	<p>S1.2024.0004415, richiede:</p> <p>a) realizzazione di fermate del Trasporto Pubblico Locale sul tracciato in progetto e sottopasso di attraversamento ciclopedonale;</p> <p>b) barriere fonoassorbenti o ulteriori misure che possano mitigare il rumore causato dai veicoli transitanti sul nuovo tracciato stradale, in corrispondenza delle abitazioni prospiciente la Paulese prima del ponte in direzione Milano;</p> <p>c) adeguamento viabilistico in via del Pioppo tramite la realizzazione di un nuovo tratto stradale che colleghi l'attuale asse A1 con via Falaci e la riqualificazione del tratto di strada bianca per il collegamento con la zona industriale.</p>	4)	
6	Parco Adda Sud		5)	
7	Autorità di Bacino Distrettuale del	<p>si esprime parere favorevole evidenziando la necessità di modificare alcune essenze vegetali, previste per le opere a verde, secondo le considerazioni espresse dall'Ufficio Forestazione del Parco Adda Sud</p> <p>si conferma il parere favorevole di competenza ai sensi dell'art. 38</p>	3)	



		Fiume Po	
8	Aeronautica Militare – Comando 1^a Regione Aerea	Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questo F.A. all'esecuzione dell'intervento	delle N.A del PAI e della collegata Direttiva Infrastrutture, già espresso
9	5° reparto Infrastrutture – Ufficio B.C.M.	nel caso in cui la bonifica sistematica terrestre dovesse rendersi necessaria, il Sogettato interessato ai sensi dell'artico 22 del di bonifica bellica sistematica sulla base della valutazione del rischio D.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 de Codice dell'Ordinamento Militare, potrà presentare a questo Reparto apposita istanza come da facsimile previsto dalla Direttiva GEN-BST-001 Ed. 2024 3 ^a serie AA.VV. del Ministero della Difesa	E' inviata alla fase esecutiva l'indicazione di esecuzione del servizio bellico che rientra tra gli obblighi del Coordinatore per le Ssicurezza in fase di progettazione
10	Società Acqua Lodigiana S.r.l.	Facendo riferimento al parere espresso con nota prot. SAL n. 11797/MC/cc del 07/10/2022 si esprime patere favorevole ai di posa della variante del collettore fognario con le garanzie di Progetto Definitivo, con realizzazione e oneri a carico della Provincia di Cremona (lavori di spostamento della condotta fognaria da 1200 mm interferente, comprensivi dei collegamenti a monte e valle con il collettore esistente). Si ribadisce che durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere garantita la continuità del servizio di collettamento, sia in tempo secco che in tempo di pioggia, poiché tale collettore è a servizio dell'impianto di depurazione del Comune di Zelo Buon Persico e della sua rete fognaria.	E' inviata alla fase esecutiva l'indicazione delle modalità operative dei nominativi componenti l'ufficio di Direzione Lavori che saranno individuati in accordo alle disposizioni dell'art. 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 cui seguiranno le relazioni di fine lavori corredate della documentazione fotografica richiesta.
11	Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Mantova e Lodi	Per quanto attiene il profilo di tutela paesaggistica esprime il proprio parere favorevole. Per quanto attiene il profilo di tutela monumentale e in particolare relativamente al progetto di consolidamento del Ponte Asburgico autorizza l'esecuzione delle opere subordinando l'efficacia al pieno rispetto delle seguenti prescrizioni: <ul style="list-style-type: none">• siano comunicati per iscritto, con un anticipo di almeno 10 giorni, la data di inizio lavori, il nominativo della ditta esecutrice e della direzione lavori, che dovrà essere obbligatoriamente affidata alla figura professionale abilitata di architetto in conformità alle disposizioni dell'art. 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537;• venga realizzata una esauriente ed esclusiva documentazione fotografica, anche su supporto informatico, delle diverse fasi dei lavori, da inviare a questo ufficio unitamente alla relazione di fine lavori. Per quanto attiene il profilo di tutela del patrimonio archeologico si richiede che tutte le operazioni di scavo siano effettuate con l'assistenza di una ditta archeologica che operi su incarico della committenza, sotto la direzione scientifica di questo Ufficio. Si prescrive inoltre di effettuare controlli mediante metal detector nei sedime pertinenti all'acqua fluviale in corrispondenza di tutte le nuove escavazioni.	E' inviata alla fase di avvio dei lavori l'indicazione di esecuzione dei controlli prescritti mediante metal detector.



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sugammadex Biosyn».

Con la determina n. aRM - 216/2025 - 1562 del 10 novembre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Biosyn Arzneimittel GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: SUGAMMADEX BIOSYN;

confezione: 050494018;

descrizione: «100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 2 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A06210

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clonazepam TZF».

Con la determina n. aRM - 217/2025 - 5533 del 10 novembre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Tarchominskie Zaklady Farmaceutyczne, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: «CLONAZEPAM TZF»

confezione: 050349012

descrizione: «0,5 mg compresse» 14 compresse in blister al/pvc/pvdc

confezione: 050349024

descrizione: «0,5 mg compresse» 20 compresse in blister al/pvc/pvdc

confezione: 050349036

descrizione: «0,5 mg compresse» 30 compresse in blister al/pvc/pvdc

confezione: 050349048

descrizione: «0,5 mg compresse» 50 compresse in blister al/pvc/pvdc

confezione: 050349051

descrizione: «0,5 mg compresse» 60 compresse in blister al/pvc/pvdc

confezione: 050349063

descrizione: «0,5 mg compresse» 100 compresse in blister al/pvc/pvdc

confezione: 050349075

descrizione: «2 mg compresse» 14 compresse in blister al/pvc/pvdc

confezione: 050349087

descrizione: «2 mg compresse» 20 compresse in blister al/pvc/pvdc

confezione: 050349099

descrizione: «2 mg compresse» 30 compresse in blister al/pvc/pvdc

confezione: 050349101

descrizione: «2 mg compresse» 50 compresse in blister al/pvc/pvdc

confezione: 050349113

descrizione: «2 mg compresse» 60 compresse in blister al/pvc/pvdc

confezione: 050349125

descrizione: «2 mg compresse» 100 compresse in blister al/pvc/pvdc

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A06211

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tapentadol Abiogen».

Con la determina n. aRM - 218/2025 - 972 del 10 novembre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Abiogen Pharma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: «TAPENTADOLO ABIOGEN»

confezione: 050289014

descrizione: «25 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister pvc/pvdc/pvc-al

confezione: 050289026

descrizione: «25 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/pvdc/pvc-al

confezione: 050289038

descrizione: «25 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/pvdc/pvc-al

confezione: 050289040

descrizione: «25 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister pvc/pvdc/pvc-al

confezione: 050289053

descrizione: «25 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/pvdc/pvc-al

confezione: 050289056

descrizione: «50 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister pvc/pvdc/pvc-al

confezione: 050289077

descrizione: «50 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/pvdc/pvc-al

confezione: 050289089

descrizione: «50 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/pvdc/pvc-al

confezione: 050289091

descrizione: «50 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister pvc/pvdc/pvc-al

confezione: 050289103

descrizione: «50 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/pvdc/pvc-al

confezione: 050289115

descrizione: «100 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister pvc/pvdc/pvc-al

confezione: 050289127

descrizione: «100 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/pvdc/pvc-al


confezione: 050289139

descrizione: «100 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/pvdc/pvc-al

confezione: 050289141

descrizione: «100 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister pvc/pvdc/pvc-al

confezione: 050289154



descrizione: «100 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/pvdc/pvc-al
confezione: 050289166
descrizione: «150 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister pvc/pvdc/pvc-al
confezione: 050289178
descrizione: «150 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/pvdc/pvc-al
confezione: 050289180
descrizione: «150 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/pvdc/pvc-al
confezione: 050289192
descrizione: «150 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister pvc/pvdc/pvc-al
confezione: 050289204
descrizione: «150 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/pvdc/pvc-al
confezione: 050289216
descrizione: «200 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister pvc/pvdc/pvc-al
confezione: 050289228
descrizione: «200 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/pvdc/pvc-al
confezione: 050289230
descrizione: «200 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/pvdc/pvc-al
confezione: 050289242
descrizione: «200 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister pvc/pvdc/pvc-al
confezione: 050289255
descrizione: «200 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/pvdc/pvc-al
confezione: 050289267
descrizione: «250 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister pvc/pvdc/pvc-al
confezione: 050289279
descrizione: «250 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/pvdc/pvc-al
confezione: 050289281
descrizione: «250 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/pvdc/pvc-al
confezione: 050289293
descrizione: «250 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister pvc/pvdc/pvc-al
confezione: 050289305
descrizione: «250 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/pvdc/pvc-al

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A06212

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xylonor».

Con la determina n. aRM - 219/2025 - 817 dell'11 novembre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Septodont, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: XYLONOR;

confezione:

023787068 - «20 mg/ml + 0,0125 mg/ml soluzione iniettabile» scatola da 50 tubofiale;

023787106 - spray fl 36 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A06213

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Uropimid».

Con la determina n. aRM - 220/2025 - 223 dell'11 novembre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: UROPIMID;

confezione: 024482022 - «400 mg capsule rigide» 20 capsule.

25A06214

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Daktarin Dermatologico».

Con determina aRM - 221/2025 - 1332 del 12 novembre 2025 è stata revocata, su rinuncia della Programmi Sanitari Integrati S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: DAKTARIN DERMATOLOGICO

confezione: 049003015;

descrizione: «20 mg/g crema» 1 tubo da 30 g;

paese di provenienza: Grecia.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A06248

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levact».

Con la determina n. aRM - 222/2025 - 5604 del 12 novembre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Pharmaand GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: LEVACT;

confezioni:

040175010 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 25 mg;

040175022 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 25 mg;

040175034 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 20 flaconcini in vetro da 25 mg;

040175046 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 100 mg.


Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A06249

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Melfalan Teva».

Con la determina n. aRM - 223/2025 - 4046 del 13 novembre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Teva B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: MELFALAN TEVA;



confezione: 045974019 - «50 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro di polvere + 1 flaconcino in vetro da 10 ml di solvente.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A06250

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxicodone Sandoz».

Con la determina n. aRM - 224/2025 - 1392 del 13 novembre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sandoz S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: OXICODONE SANDOZ

confezione e A.I.C. n. 041263017;

descrizione: «40 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione e A.I.C. n. 041263029;

descrizione: «40 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione e A.I.C. n. 041263031;

descrizione: «40 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione e A.I.C. n. 041263043;

descrizione: «40 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione e A.I.C. n. 041263056;

descrizione: «40 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione e A.I.C. n. 041263068;

descrizione: «40 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione e A.I.C. n. 041263070;

descrizione: «40 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione e A.I.C. n. 041263082;

descrizione: «40 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione e A.I.C. n. 041263094;

descrizione: «40 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione e A.I.C. n. 041263106;

descrizione: «40 mg compresse a rilascio prolungato» 112 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione e A.I.C. n. 041263118;

descrizione: «40 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino;

confezione e A.I.C. n. 041263120;

descrizione: «40 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino;

confezione e A.I.C. n. 041263132;

descrizione: «60 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione e A.I.C. n. 041263144;

descrizione: «60 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione e A.I.C. n. 041263157;

descrizione: «60 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione e A.I.C. n. 041263169;

descrizione: «60 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione e A.I.C. n. 041263171;

descrizione: «60 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione e A.I.C. n. 041263183;

descrizione: «60 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione e A.I.C. n. 041263195;

descrizione: «60 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione e A.I.C. n. 041263207;

descrizione: «60 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione e A.I.C. n. 041263219;

descrizione: «60 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione e A.I.C. n. 041263221;

descrizione: «60 mg compresse a rilascio prolungato» 112 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione e A.I.C. n. 041263233;

descrizione: «60 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino;

confezione e A.I.C. n. 041263245;

descrizione: «60 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino;

confezione e A.I.C. n. 041263258;

descrizione: «80 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione e A.I.C. n. 041263260;

descrizione: «80 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione e A.I.C. n. 041263272;

descrizione: «80 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione e A.I.C. n. 041263284;

descrizione: «80 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione e A.I.C. n. 041263296;

descrizione: «80 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione e A.I.C. n. 041263308;

descrizione: «80 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione e A.I.C. n. 041263310;

descrizione: «80 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione e A.I.C. n. 041263322;

descrizione: «80 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione e A.I.C. n. 041263334

descrizione: «80 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione e A.I.C. n. 041263346;

descrizione: «80 mg compresse a rilascio prolungato» 112 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione e A.I.C. n. 041263359;

descrizione: «80 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino;

confezione e A.I.C. n. 041263361;

descrizione: «80 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A06251



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rivaroxaban, «Rivaroxaban Mylan».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 400 dell'11 novembre 2025

Codice pratica: MCA/2023/355.

Procedura europea n. NL/H/5980/001-003/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale RIVAROXABAN MYLAN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Etì), parti integranti della presente determina, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in - via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano (MI), Italia, codice fiscale 13179250157.

Confezioni:

«10 mg capsule rigide» 10 capsule in blister Al-PVC/PVDC - A.I.C. n. 052228018 (in base 10), 1KTVXL (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Al-PVC/PVDC - A.I.C. n. 052228020 (in base 10), 1KTVXN (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 98 capsule in blister Al-PVC/PVDC - A.I.C. n. 052228032 (in base 10), 1KTVY0 (in base 32);

«15 mg capsule rigide» 28 capsule rigide in blister Al-PVC/PVDC - A.I.C. n. 052228044 (in base 10), 1KTVYD (in base 32);

«15 mg capsule rigide» 42 capsule rigide in blister Al-PVC/PVDC - A.I.C. n. 052228057 (in base 10), 1KTVYT (in base 32);

«15 mg capsule rigide» 98 capsule rigide in blister Al-PVC/PVDC - A.I.C. n. 052228069 (in base 10), 1KTVZ5 (in base 32);

«20 mg capsule rigide» 28 capsule in blister Al-PVC/PVDC - A.I.C. n. 052228071 (in base 10), 1KTVZ7 (in base 32);

«20 mg capsule rigide» 98 capsule in blister Al-PVC/PVDC - A.I.C. n. 052228083 (in base 10), 1KTVZM (in base 32).

Principio attivo: rivaroxaban.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdańsk, Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«15 mg capsule rigide» 98 capsule rigide in blister Al-PVC/PVDC - A.I.C. n. 052228069 (in base 10), 1KTVZ5 (in base 32);

«20 mg capsule rigide» 98 capsule in blister Al-PVC/PVDC - A.I.C. n. 052228083 (in base 10), 1KTVZM (in base 32).

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Confezioni:

«10 mg capsule rigide» 10 capsule in blister Al-PVC/PVDC - A.I.C. n. 052228018 (in base 10), 1KTVXL (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Al-PVC/PVDC - A.I.C. n. 052228020 (in base 10), 1KTVXN (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 98 capsule in blister Al-PVC/PVDC - A.I.C. n. 052228032 (in base 10), 1KTVY0 (in base 32);

«15 mg capsule rigide» 28 capsule rigide in blister Al-PVC/PVDC - A.I.C. n. 052228044 (in base 10), 1KTVYD (in base 32);

«15 mg capsule rigide» 42 capsule rigide in blister Al-PVC/PVDC - A.I.C. n. 052228057 (in base 10), 1KTVYT (in base 32);

«20 mg capsule rigide» 28 capsule in blister Al-PVC/PVDC - A.I.C. n. 052228071 (in base 10), 1KTVZ7 (in base 32).

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«10 mg capsule rigide» 10 capsule in blister Al-PVC/PVDC - A.I.C. n. 052228018 (in base 10), 1KTVXL (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Al-PVC/PVDC - A.I.C. n. 052228020 (in base 10), 1KTVXN (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 98 capsule in blister Al-PVC/PVDC - A.I.C. n. 052228032 (in base 10), 1KTVY0 (in base 32).

Per tutte le confezioni sopra indicate con il dosaggio da 10 mg è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra, cardiologo, interista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiochirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi.

Confezioni:

«15 mg capsule rigide» 28 capsule rigide in blister Al-PVC/PVDC - A.I.C. n. 052228044 (in base 10), 1KTVYD (in base 32);

«15 mg capsule rigide» 42 capsule rigide in blister Al-PVC/PVDC - A.I.C. n. 052228057 (in base 10), 1KTVYT (in base 32);

«15 mg capsule rigide» 98 capsule rigide in blister Al-PVC/PVDC - A.I.C. n. 052228069 (in base 10), 1KTVZ5 (in base 32);

«20 mg capsule rigide» 28 capsule in blister Al-PVC/PVDC - A.I.C. n. 052228071 (in base 10), 1KTVZ7 (in base 32);

«20 mg capsule rigide» 98 capsule in blister Al-PVC/PVDC - A.I.C. n. 052228083 (in base 10), 1KTVZM (in base 32).

Per tutte le confezioni sopra indicate con i dosaggi da 15 mg e 20 mg è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: neurologo, cardiologo, interista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiochirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi.

Fatto salvo quanto previsto dalla nota AIFA 97 per l'indicazione FANV.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.


Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzzi la descritta fattispecie.



Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi gli stampati, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate - liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (Heads of Medicines Agencies), MRI Product Index» - sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006. Quanto previsto al capoverso precedente non si applica nel caso in cui la misura addizionale di minimizzazione del rischio prevista all'EoP consista esclusivamente nell'introduzione di una scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 11 giugno 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06252

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Manta (Ecuador)**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

(*Omissis*);

Decreta:

La sig.ra Brenda Geraldina Ratti, vice Console onorario in Manta (Ecuador), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Quito degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Quito delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Quito dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Quito;

e) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Quito, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

f) autentica amministrativa di firma, nei casi previsti dalla legge;

g) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Quito;

h) vidimazioni e legalizzazioni;

i) diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Quito e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Quito delle ricevute di avvenuta consegna;

j) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Quito;

k) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Quito;

l) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

m) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Quito della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Quito;


n) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio Onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Quito.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2025

Il direttore generale: VIGNALI

25A06293



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Approvazione degli esiti della valutazione tecnico-economica e della graduatoria dell'avviso pubblico per la presentazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica riguardanti l'area strategica Elettrolizzatori e reti, finanziabili nell'ambito dell'iniziativa «Mission Innovation 2.0».

Si avvisa che il decreto direttoriale n. 432 del 4 novembre 2025, di approvazione degli esiti della valutazione tecnico-economica e della graduatoria ai sensi dell'art. 11 dell'avviso pubblico, è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - nella sezione «Bandi e Avvisi» - nella pagina dedicata al suddetto avviso: Avviso pubblico per la presentazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica riguardanti strategica elettrolizzatori e reti, finanziabili nell'ambito dell'iniziativa «Mission Innovation 2.0» - Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (<https://www.mase.gov.it/portale/-/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-progetti-di-ricerca-sviluppo-e-innovazione-tecnologica-riguardanti-strategica-elettrolizzatori-e-reti-finanziabili-nell-ambito-dell-iniziativa-mission-innovation-2.0->).

Gli obblighi di pubblicità legale del suddetto provvedimento direttoriale sono assolti mediante la presente pubblicazione.

25A06287

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 novembre 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1571
Yen	178,31
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,282
Corona danese	7,4672
Lira Sterlina	0,8778
Fiorino ungherese	383,58
Zloty polacco	4,234
Nuovo leu romeno	5,0852
Corona svedese	10,987
Franco svizzero	0,9318
Corona islandese	146,4
Corona norvegese	11,6885
Rublo russo	-
Lira turca	48,8579
Dollaro australiano	1,771
Real brasiliiano	6,1488
Dollaro canadese	1,6213
Yuan cinese	8,2377

Dollaro di Hong Kong	8,9945
Rupia indonesiana	19314,54
Shekel israeliano	3,7406
Rupia indiana	102,611
Won sudcoreano	1682,57
Peso messicano	21,2938
Ringgit malese	4,8135
Dollaro neozelandese	2,0511
Peso filippino	68,204
Dollaro di Singapore	1,5074
Baht tailandese	37,415
Rand sudafricano	19,8864


N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A06346

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 novembre 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1575
Yen	178,46
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,288
Corona danese	7,4679
Lira Sterlina	0,8804
Fiorino ungherese	385,66
Zloty polacco	4,23
Nuovo leu romeno	5,084
Corona svedese	10,973
Franco svizzero	0,9278
Corona islandese	146,6
Corona norvegese	11,6605
Rublo russo	-
Lira turca	48,8867
Dollaro australiano	1,7738
Real brasiliiano	6,1196
Dollaro canadese	1,6234
Yuan cinese	8,2397
Dollaro di Hong Kong	8,997
Rupia indonesiana	19362,25
Shekel israeliano	3,726
Rupia indiana	102,43
Won sudcoreano	1695,85



Peso messicano	21,2582
Ringgit malese	4,7909
Dollaro neozelandese	2,0478
Peso filippino	68,255
Dollaro di Singapore	1,5067
Baht tailandese	37,538
Rand sudafricano	19,8699

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A06347

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 12 novembre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1576
Yen	179,19
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,229
Corona danese	7,4671
Lira Sterlina	0,8823
Fiorino ungherese	385,05
Zloty polacco	4,228
Nuovo leu romeno	5,0837
Corona svedese	10,9395
Franco svizzero	0,925
Corona islandese	147
Corona norvegese	11,6495
Rublo russo	-
Lira turca	48,9021
Dollaro australiano	1,7696
Real brasiliiano	6,0993
Dollaro canadese	1,6216
Yuan cinese	8,2381
Dollaro di Hong Kong	8,9958
Rupia indonesiana	19401,72
Shekel israeliano	3,7008
Rupia indiana	102,5675
Won sudcoreano	1696,9
Peso messicano	21,1634
Ringgit malese	4,7884
Dollaro neozelandese	2,0432
Peso filippino	68,476
Dollaro di Singapore	1,5081

Baht tailandese	37,57
Rand sudafricano	19,7327
<i>N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).</i>	

25A06348


**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 13 novembre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1619
Yen	179,57
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,191
Corona danese	7,4677
Lira Sterlina	0,8819
Fiorino ungherese	384
Zloty polacco	4,228
Nuovo leu romeno	5,0837
Corona svedese	10,9405
Franco svizzero	0,9244
Corona islandese	147
Corona norvegese	11,674
Rublo russo	-
Lira turca	49,0952
Dollaro australiano	1,7722
Real brasiliiano	6,1383
Dollaro canadese	1,6272
Yuan cinese	8,245
Dollaro di Hong Kong	9,0288
Rupia indonesiana	19417,03
Shekel israeliano	3,731
Rupia indiana	103,0475
Won sudcoreano	1700,42
Peso messicano	21,2252
Ringgit malese	4,7975
Dollaro neozelandese	2,0507
Peso filippino	68,418
Dollaro di Singapore	1,5109
Baht tailandese	37,541
Rand sudafricano	19,7556

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A06349



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 14 novembre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1648
Yen	179,22
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,198
Corona danese	7,4679
Lira Sterlina	0,8846
Fiorino ungherese	384,9
Zloty polacco	4,2328
Nuovo leu romeno	5,0851
Corona svedese	10,9835
Franco svizzero	0,9185
Corona islandese	147,4
Corona norvegese	11,7285
Rublo russo	-
Lira turca	49,3064
Dollaro australiano	1,7847
Real brasiliiano	6,1764
Dollaro canadese	1,6331
Yuan cinese	8,2655
Dollaro di Hong Kong	9,0517
Rupia indonesiana	19455,36
Shekel israeliano	3,7718
Rupia indiana	103,2865
Won sudcoreano	1690,71
Peso messicano	21,4017
Ringgit malese	4,8135
Dollaro neozelandese	2,0489
Peso filippino	68,695
Dollaro di Singapore	1,5129
Baht tailandese	37,74
Rand sudafricano	19,9561

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Elenco dei notai dispensandi per limiti di età - primo quadrimestre 2026

Con decreti direttoriali del 13 novembre 2025 sono stati dispensati i seguenti notai nati nel primo quadrimestre dell'anno 1951:

D'Ausilio Alfredo nato a Villaricca il 1° gennaio 1951 e residente nel Comune di Savignano sul Rubicone (distretti notarili riuniti di Forli e Rimini) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 1° gennaio 2026.

Dell'Anna Paolo nato a Leverano il 6 gennaio 1951 e residente nel Comune di Copertino (distretto notarile di Lecce) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 6 gennaio 2026.

Leotta Maria nata a Ribera il 21 gennaio 1951 e residente nel Comune di Piove di Sacco (distretto notarile di Padova) è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 21 gennaio 2026.

Chiliberti Giuseppe nato a Napoli il 22 gennaio 1951 e residente nel Comune di Cerea (distretto notarile di Verona) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 22 gennaio 2026.

Federici Paolo Angelo nato a Mozambano il 31 gennaio 1951 e residente nel Comune di Valeggio sul Mincio (distretto notarile di Verona) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 31 gennaio 2026.

Castellini Paolo nato a Roma il 1° febbraio 1951 e residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 1° febbraio 2026.

Di Caprio Vincenzo nato a Caserta il 3 febbraio 1951 e residente nel Comune di Caserta (distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 3 febbraio 2026.

Luciano Alberto nato a Pescara il 10 febbraio 1951 e residente nel Comune di Senorbì (distretti notarili riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 10 febbraio 2026.

Lulli Mario nato a Palestro il 14 febbraio 1951 e residente nel Comune di Milano (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 14 febbraio 2026.

Tuccari Carlo Federico nato a Roma il 16 febbraio 1951 e residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 16 febbraio 2026.

Solimena Federico nato a Roma il 17 febbraio 1951 e residente nel Comune di Rapallo (distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 17 febbraio 2026.

Trotta Antonio nato a Pagani il 22 febbraio 1951 e residente nel Comune di Pavia (distretti notarili di Pavia, Vigevano e Voghera) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 22 febbraio 2026.

Colasanto Michele nato a Terlizzi il 2 marzo 1951 e residente nel Comune di Arzignano (distretti notarili di Vicenza e Bassano del Grappa) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 2 marzo 2026.

Angelini Paolo nato a Monterotondo il 5 marzo 1951 e residente nel Comune di Rieti (distretti notarili riuniti di Viterbo e Rieti) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 5 marzo 2026.

Parisi Giacomo nato a Caltagirone il 7 marzo 1951 e residente nel Comune di Ceva (distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 7 marzo 2026.

Caruso Tommaso nato a San Giorgio la Molara il 10 marzo 1951 e residente nel comune di Benevento (distretto notarile di Benevento) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 10 marzo 2026.

Araldi Omero nato a Marcaria l'11 marzo 1951 e residente nel Comune di Mantova (distretto notarile di Mantova) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 11 marzo 2026.

Amendola Saruccia nata ad Agira l'11 marzo 1951 e residente nel Comune di Agira (distretti notarili di Enna e Nicosia) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 11 marzo 2026.

25A06350



Maggio Giuseppe nato ad Ancona il 12 marzo 1951 e residente nel Comune di Ancona (distretto notarile di Ancona) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 12 marzo 2026.

Di Carlo Bruno nato a Foggia il 22 marzo 1951 e residente nel Comune di Foggia (distretti notarili di Foggia e Lucera) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 22 marzo 2026.

Bossi Roberto nato a Milano il 24 marzo 1951 e residente nel Comune di Milano (distretti notarili di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 24 marzo 2026.

Venturini Andrea nato a Firenze il 24 marzo 1951 e residente nel Comune di Montespertoli (distretti notarili di Firenze, Pistoia e Prato) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 24 marzo 2026.

Grasso Alfredo nato a Caltanissetta il 25 marzo 1951 e residente nel Comune di Caltanissetta (distretto notarile di Caltanissetta) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 25 marzo 2026.

Trotta Bruno Leonardo nato a Gravina in Puglia l'8 aprile 1951 e residente nel Comune di Cernusco sul Naviglio (distretti notarili di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 8 aprile 2026.

Faraone Silvana nata a Benevento il 13 aprile 1951 e residente nel Comune di Sessa Aurunca (distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere) è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 13 aprile 2026.

Fiumara Rita Maria nata a Roma il 17 aprile 1951 e residente nel Comune di Bracciano (distretti notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia) è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 17 aprile 2026.

De Camillo Maria Ivana Pasqualina nata a Rocca il 23 aprile 1951 e residente nel Comune di Fiuggi (distretto notarile di Frosinone) è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 23 aprile 2026.

25A06283

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-274) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale	€	438,00
		- semestrale	€	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1^a Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale	€	68,00
		- semestrale	€	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2^a Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale	€	168,00
		- semestrale	€	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3^a Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale	€	65,00
		- semestrale	€	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4^a serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale	€	167,00
		- semestrale	€	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale	€	819,00
		- semestrale	€	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

<i>(di cui spese di spedizione € 40,05)*</i>	- annuale	€	86,72
<i>(di cui spese di spedizione € 20,95)*</i>	- semestrale	€	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTI 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore		


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 1 1 2 5 *

€ 1,00

